

**ENERGY SYSTEM PROJECT S.R.L.**

**(Codice Fiscale:02419230590)**

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE  
GESTIONE E CONTROLLO**

**(ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e successive modifiche e integrazioni)**

## INDICE

### PARTE GENERALE

<b>1. IL DECRETO LEGISLATIVO DELL' 8 GIUGNO 2001 N. 231.....</b>	<b>4</b>
1.1. Principio di legalità.....	4
1.2. Criteri oggettivi di imputazione della responsabilità .....	4
1.3. Criterio soggettivo di imputazione della responsabilità .....	6
1.4. Tipologia di reati contemplati e reati tentati.....	6
1.5. I reati commessi all'estero.....	12
1.6. Le sanzioni.....	12
1.7. Le misure cautelari interdittive e reali.....	13
1.8. Le azioni esimenti dalla responsabilità amministrativa.....	14
<b>2. STORIA E PRESENTAZIONE DELLA SOCIETÀ ENERGY SYSTEM PROJECT SRL.....</b>	<b>16</b>
<b>3. SCOPO.....</b>	<b>17</b>
<b>4. CAMPO DI APPLICAZIONE.....</b>	<b>17</b>
<b>5. VALUTAZIONE DEL RISCHIO IN ENERGY SYSTEM PROJECT SRL.....</b>	<b>18</b>
5.1. Sintesi del progetto di predisposizione e sviluppo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, conforme ai sensi del D.lgs. 231/2001 per Energy System Project srl.....	18
5.2. Fase 1: Avvio e Risk Assesment Macro .....	18
5.3. Fase 2: Risk Assesment Micro .....	18
5.4. Fase 3: Gap Analysis e definizione del piano di implementazione .....	18
5.5. Fase 4: Aggiornamento e adeguamento Modello di organizzazione per intervenute modifiche.....	19
<b>6. STRUTTURA E ARTICOLAZIONE DEL MODELLO.....</b>	<b>19</b>
6.1. Principi di riferimento per la realizzazione del presente modello .....	19
6.2. Articolazione e regole per l'approvazione del modello e suoi aggiornamenti .....	25
6.3. Fondamenta e contenuti del modello .....	26
6.4. Codice etico .....	28
6.5. Struttura organizzativa. (Organigramma).....	28
6.6. Procedura di segnalazione (Whistleblowing) .....	29
6.7. Aree di attività sensibili, processi strumentali e processo decisionale .....	30
6.7.1. Archiviazione della documentazione relativa alle attività sensibili e processi strumentali ..	31
6.7.2. Sistemi informativi e applicativi informatici.....	31
6.8. Sistema delle deleghe e dei poteri .....	31
6.9. Informativa e formazione .....	32
6.9.1. Informativa .....	32
6.9.2. Informativa a collaboratori esterni .....	32
6.9.3. Formazione.....	32
6.9.4. Formazione del personale in posizione apicale.....	33
6.9.5. Formazione di altro personale.....	33
6.9.6. Formazione dell'Organismo di Vigilanza .....	34
6.10. Sistema sanzionatorio .....	35
6.11. Reati contro la Pubblica Amministrazione e ai danni dello Stato .....	35
6.12. Reati in tema di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento.....	35
6.13. Reati societari.....	36
6.14. Reati contro la personalità individuale.....	36
6.15. Reati i tema di sicurezza sul luogo di lavoro .....	36
6.16. Reati in tema di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita .....	36
6.17. Reati in tema di criminalità informatica e di trattamento illecito dei dati.....	36
6.18. Reati contro l'industria e il commercio.....	36

6.19.	Reati in materia di violazione del diritto d'autore.....	36
6.20.	Reati in materia di criminalità organizzata.....	36
6.21.	Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità Giudiziaria ex art.377 bis c.p. ....	36
6.22.	Reati ambientali.....	36
6.23.	Reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.....	37
6.24.	Reati tributari .....	37
6.25.	Reati in materia di terrorismo.....	37
6.26.	Reati in materia di abuso di mercato.....	37
6.27.	Reati in materia di pagamenti diversi dai contanti.....	37
6.28.	Reati in materia di xenofobia.....	37
6.29.	Reati di Frode in competizioni sportive.....	37
6.30.	Reati in materia di contrabbando .....	37
6.31.	Reati contro il patrimonio culturale.....	37
6.32.	Reati di Riciclaggio di beni culturali e in danno degli animali.....	37
6.33.	Gestione delle risorse finanziarie.....	38
6.34.	Organismo di vigilanza .....	39

### Parte Speciale

Parte speciale 1° –	Codice Etico.
Parte speciale 2° –	Sistema sanzionatorio.
Parte speciale 3° –	Struttura, composizione, regolamento e funzionamento dell'Organismo di Vigilanza.
Parte speciale 4° –	Struttura organizzativa e sistema delle deleghe e dei poteri (Organigramma).
Parte speciale 5° -	Procedura di segnalazione – Whistleblowing. *****
Parte speciale A –	Reati contro il patrimonio culturale.
Parte speciale B –	Reati in materia di riciclaggio di beni culturali.
Parte speciale C –	Reati in danno degli animali.
Parte speciale E –	Reati contro la Pubblica Amministrazione e ai danni dello Stato
Parte speciale F –	Reati societari.
Parte speciale G –	Reati in tema di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento.
Parte speciale H–	Reati contro la personalità individuale.
Parte speciale I –	Reati in tema di sicurezza sul luogo di lavoro.
Parte speciale J -	Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.
Parte speciale K-	Reati in tema di criminalità informatica e di trattamento illecito dei dati.
Parte speciale L –	Reati contro l'industria e il commercio.
Parte speciale M –	Reati in materia di violazione del diritto d'autore.
Parte speciale N –	Reati ambientali.
Parte speciale O –	Reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.
Parte speciale P –	Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria ex art. 377 bis c.p.
Parte speciale Q –	Reati in materia di criminalità organizzata.
Parte speciale R –	Reati tributari.
Parte speciale S –	Reati in materia di abuso di mercato.
Parte speciale T –	Reati contro il terrorismo.
Parte speciale V –	Reati in materia di pagamenti diversi dai contanti.
Parte speciale W-	Reati in materia di frode in competizioni sportive
Parte Speciale X-	Reati in materia di contrabbando
Parte speciale Z –	Reati in materia di xenofobia.

## PARTE GENERALE

### **1. IL DECRETO LEGISLATIVO DELL' 8 GIUGNO 2001 N. 231.**

Con il decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 recante la «Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300» (in breve anche: il “Decreto”), entrato in vigore il 4 luglio successivo, si è inteso adeguare la normativa italiana, in materia di responsabilità delle persone giuridiche, alle convenzioni internazionali sottoscritte da tempo dall’Italia, in particolare:

- la convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea;
- la convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione di funzionari pubblici sia della Comunità Europea che degli Stati membri;
- la convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

Con tale Decreto è stato introdotto nel nostro ordinamento, a carico delle persone giuridiche (in breve anche: “società”), un regime di responsabilità amministrativa - equiparabile di fatto alla responsabilità penale -, che va ad aggiungersi alla responsabilità della persona fisica che ha materialmente commesso determinati fatti illeciti e che mira a coinvolgere, nella punizione degli stessi, le società nel cui interesse o vantaggio i reati in discorso siano stati compiuti. La responsabilità prevista dal Decreto si configura anche in relazione a reati commessi all'estero, purché per gli stessi non proceda lo Stato nel cui luogo sia stato commesso il reato. La responsabilità dell'ente sussiste anche se l'autore del reato non è stato identificato e sussiste ancorché il reato medesimo sia estinto nei confronti del reo per una causa diversa dall'amnistia o dalla prescrizione. Le sanzioni amministrative a carico dell'ente si prescrivono, salvo i casi di interruzione della prescrizione, nel termine di 5 anni dalla data di consumazione del reato.

#### **1.1. Principio di legalità.**

La responsabilità dell'ente sorge nei limiti previsti dalla legge: l'ente «*non può essere ritenuto responsabile per un fatto costituente reato, se la sua responsabilità [penale] in relazione a quel reato e le relative sanzioni non sono espressamente previste da una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto*» (art. 2 del Decreto Lgs. n.231/01).

#### **1.2. Criteri oggettivi di imputazione della responsabilità.**

I criteri oggettivi di imputazione della responsabilità sono di tre tipi:

- a) la realizzazione di una fattispecie di reato indicata nell’ambito del Decreto dall’art. 24 all’art. 25 *duodecimies*;
- b) il fatto di reato deve essere stato commesso «*nell’interesse o a vantaggio dell’ente*», di seguito meglio specificati:

#### ***Interesse e/o vantaggio.***

Ulteriore elemento costitutivo della responsabilità in esame è rappresentato dalla necessità che la condotta illecita ipotizzata sia stata posta in essere nell’*interesse o a vantaggio dell’Ente*.

L’interesse o il vantaggio dell’Ente vengono considerati alla base della responsabilità di quest’ultimo anche nel caso in cui coesistano interessi o vantaggi dell’autore del reato o di terzi, con il solo limite dell’ipotesi in cui l’interesse alla commissione del reato da parte del soggetto in posizione qualificata all’interno dell’ente sia esclusivo dell’autore del reato o di terzi.

Non essendo stato riconosciuto alcun effetto esimente al “vantaggio” esclusivo dell’autore del reato o di terzi, ma solo – come detto – all’interesse esclusivo di questi soggetti, si deve ritenere la responsabilità

dell'Ente anche qualora questi non consegua alcun vantaggio ovvero quando vi sia un vantaggio esclusivo dell'autore del reato o di terzi, purché l'Ente abbia un interesse, eventualmente concorrente con quello di terzi, alla commissione del reato perpetrato da soggetti in posizione qualificata nella sua organizzazione.

Al di là delle suddette precisazioni, la responsabilità prevista dal Decreto sorge dunque non solo quando il comportamento illecito abbia determinato un vantaggio per l'Ente stesso, ma anche nell'ipotesi in cui, pur in assenza di tale concreto risultato, il fatto illecito abbia trovato ragione nell'interesse dell'Ente. Insomma, i due vocaboli esprimono concetti giuridicamente diversi e rappresentano presupposti alternativi, ciascuno dotato di una propria autonomia e di un proprio ambito applicativo.

Sul significato dei termini **"interesse"** e **"vantaggio"**, la Relazione governativa che accompagna il Decreto attribuisce al primo una valenza marcatamente soggettiva, suscettibile di una valutazione *ex ante* – c.d. finalizzazione all'utilità –, nonché al secondo una valenza marcatamente oggettiva – riferita quindi ai risultati effettivi della condotta del soggetto agente che, pur non avendo avuto direttamente di mira un interesse dell'ente, ha realizzato, comunque, con la sua condotta un vantaggio in suo favore – suscettibile di una verifica *ex post*.

I caratteri essenziali dell'interesse sono stati individuati nella: oggettività, intesa come indipendenza dalle personali convinzioni psicologiche dell'agente e nel correlativo suo necessario radicamento in elementi esterni suscettibili di verifica da parte di qualsiasi osservatore; concretezza, intesa come inscrizione dell'interesse in rapporti non meramente ipotetici e astratti, ma sussistenti realmente, a salvaguardia del principio di offensività; attualità, nel senso che l'interesse deve essere obiettivamente sussistente e riconoscibile nel momento in cui è stato riconosciuto il fatto e non deve essere futuro e incerto, mancando altrimenti la lesione del bene necessaria per qualsiasi illecito che non sia configurato come mero pericolo; non necessaria rilevanza economica, ma riconducibile pure a una politica d'impresa.

Sotto il profilo dei contenuti, il vantaggio riconducibile all'Ente – che deve essere mantenuto distinto dal profitto – può essere: diretto, ovvero riconducibile in via esclusiva e diretta all'Ente; indiretto, cioè mediato da risultati fatti acquisire a terzi, suscettibili però di ricadute positive per l'Ente; economico, anche se non necessariamente immediato.

Con specifico riferimento ai reati in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, l'interesse e il vantaggio assumono una connotazione peculiare. A riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha sottolineato che «ricorre il requisito dell'interesse qualora l'autore del reato ha consapevolmente violato la normativa cautelare allo scopo di conseguire un'utilità per l'ente; mentre sussiste il requisito del vantaggio qualora la persona fisica ha violato sistematicamente le norme prevenzionistiche, consentendo una riduzione dei costi ed un contenimento della spesa con conseguente massimizzazione del profitto».

### ***L'interesse e/o il vantaggio nei reati colposi.***

La normativa sulla responsabilità penale degli enti è di regola basata su reati-presupposto di natura dolosa. L'introduzione dei reati colposi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro – operata dalla l. 3 agosto 2007, n. 123 (*"nuovo"* art. 25 *septies poi abrogato e sostituito dall'art. 300 d. lgs. 9 aprile 2008, n. 81*) – ha tuttavia riproposto l'assoluta centralità della questione inerente la matrice soggettiva dei criteri di imputazione. Da questo punto di vista, se da un lato si afferma che nei reati colposi la coppia concettuale interesse/vantaggio deve essere riferita non già agli eventi illeciti non voluti, bensì alla condotta che la persona fisica abbia tenuto nello svolgimento della sua attività, dall'altro lato si sostiene che il reato colposo, da un punto di vista strutturale, mal si concilia con il concetto di interesse. Ne deriva dunque che in tale contesto risulterà tutt'al più possibile ipotizzare come l'omissione di comportamenti doverosi imposti da norme di natura cautelare – intese a prevenire gli infortuni sul luogo di lavoro – potrebbe tradursi in un contenimento dei costi aziendali, suscettibile di essere qualificato *ex post* alla stregua di un "vantaggio" (si pensi, per esempio, alla non fornitura di mezzi di protezione o alla mancata revisione di qualsiasi tipo di attrezzatura dettata da esigenze di risparmio).

**c) L'illecito penale deve essere stato realizzato da uno o più soggetti qualificati, ovvero «da persone che**

rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale», o da coloro che «esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo» dell'ente (soggetti in c.d. «posizione apicale»); oppure ancora «da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali» (c.d. «subalterni»).

Gli autori del reato dal quale può derivare una responsabilità amministrativa a carico dell'ente, quindi, possono essere: 1) soggetti in «posizione apicale», quali, ad esempio, il legale rappresentante, l'amministratore, il direttore generale o il direttore di uno stabilimento, nonché le persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente; 2) soggetti «subalterni», tipicamente i lavoratori dipendenti, ma anche soggetti esterni all'ente, ai quali sia stato affidato un incarico da svolgere sotto la direzione e la sorveglianza dei soggetti apicali.

Qualora più soggetti partecipino alla commissione del reato (ipotesi di concorso di persone nel reato ex art. 110 c.p.), non è necessario che il soggetto “qualificato” ponga in essere l'azione tipica prevista dalla legge penale. È sufficiente che fornisca un contributo consapevolmente causale alla realizzazione del reato.

### **1.3 Criterio soggettivo di imputazione della responsabilità.**

Il criterio soggettivo di imputazione della responsabilità si concretizza laddove il reato esprima un indirizzo connotativo della politica aziendale o quantomeno dipenda da una colpa in organizzazione. Le disposizioni del Decreto escludono la responsabilità dell'ente, nel caso in cui questo - prima della commissione del reato - abbia adottato ed efficacemente attuato un «modello di organizzazione e di gestione» (in breve: “modello”) idoneo a prevenire la commissione di reati della specie di quello che è stato realizzato. La responsabilità dell'ente, sotto questo profilo, è ricondotta alla «mancata adozione ovvero al mancato rispetto di standards doverosi» attinenti all'organizzazione e all'attività dell'ente; difetto riconducibile alla politica d'impresa oppure a deficit strutturali e prescrittivi nell'organizzazione aziendale.

### **1.4 Tipologia di reati contemplati e reati tentati**

L'ambito operativo del Decreto riguarda i seguenti reati:

**- i delitti contro la Pubblica Amministrazione o ai danni dello Stato (artt. 24 e 25 del Decreto):**

Malversazione a danno dello Stato (art. 316 bis c.p.);

Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter c.p.);

Truffa a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.);

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.);

Frode informatica (art. 640 ter c.p.);

Corruzione per un atto d'ufficio (art. 321 c.p.);

Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);

Concussione (art. 317 c.p.);

Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (artt. 319, 319 bis e 321 c.p.);

Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter, comma 2 e 321 c.p.);

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater);

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);

Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.);

Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.);

Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.);

Frode nel settore dei finanziamenti destinati all'agricoltura (art. 2 Legge 23 dicembre 1986, n. 898);

Peculato (art. 314 c.p.);

Indebita destinazione di denaro o di alte cose mobili ( art. 314 bis c.p.)

Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.);

Turbata libertà degli incanti (art.353 c.p.),

Turbata libertà nel procedimento di scelta del contraente ( art. 353 bis c.p.),

In virtù della promulgazione ed entrata in vigore del decreto legge 25 settembre 2001 n. 350 conv. con modificazioni in legge 23 novembre 2001 n. 409 e in virtù delle integrazioni apportate dalla promulgazione ed entrata in vigore della legge n. 99 del 2009, i reati indicati dall'art. 25 bis del Decreto, vale a dire i **reati in tema di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento:**

Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);

Alterazione di monete (art. 454 c.p.);

Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);

Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);

Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);

Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);

Fabbricazione detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);

Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);

Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);

Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

In virtù della promulgazione ed entrata in vigore del decreto legislativo 11 aprile 2002 n. 61 così come modificati dalla legge 28 dicembre 2005 n. 262 e in virtù delle modifiche apportate dalla promulgazione della legge 27 maggio 2015, n. 69 e dal d.lgs. n. 38/2017 i **reati indicati dall'art. 25 ter del Decreto, vale a dire i reati societari:**

False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);

Fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c.);

False comunicazioni sociali nelle società quotate (art. 2622 c.c.);

Impedito controllo (art. 2625 c.c. – comma 1 modificato dall'art. 37 c. 35 d.lgs. n. 39/2010 e richiamato dall'art. 29 del medesimo decreto);

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);

Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);

Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);

istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.);

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.).

In seguito alla promulgazione ed entrata in vigore della legge 14 gennaio 2003 n. 7, i **reati indicati dall'art. 25 quater del Decreto, vale a dire i c.d. reati con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali.**

In virtù della promulgazione ed entrata in vigore della legge 9 gennaio 2006 n. 7, i reati indicati dall'art. 25 quater.1 del Decreto, vale a dire i c.d. **reati di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili.**

In virtù della promulgazione ed entrata in vigore della legge 11 agosto 2003 n. 228 così come modificata dalla legge 6 febbraio 2006 n. 38 e dal d.lgs. 4 marzo 2014, n. 39 e dalla L. n. 199/2016, i reati indicati dall'art. 25 quinques del Decreto, vale a dire i delitti contro la personalità individuale disciplinati dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale.

In seguito alla promulgazione ed entrata in vigore della legge 18 aprile 2005 n. 62, i reati indicati dall'art. 25 sexies del Decreto, vale a dire, tra i delitti previsti dalla parte V, titolo I bis, capo II T.U. di cui al d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, quelli in tema di abusi di mercato:

abuso di informazioni privilegiate (art. 184 d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58);  
manipolazione del mercato (art. 185 d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58).

In seguito alla promulgazione ed entrata in vigore della legge di «Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001», approvata definitivamente e pubblicata sulla G.U. dell'11 aprile 2006, i reati transnazionali richiamati nell'ambito della legge 16 marzo 2006 n. 146, vale a dire i delitti di:

Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);

Associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.);

Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 quater d.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43);

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309);

Riciclaggio (art. 648-bis c.p.);

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.);

Reati concernenti il traffico di migranti previsto dall'art. 12 commi 3, 3 bis, 3 ter e 5 d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286;

Intralcio alla giustizia: induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.);

Intralcio alla giustizia: favoreggimento personale (art. 378 c.p.).

In seguito alla promulgazione ed entrata in vigore della legge 3 agosto 2007 n. 123, i reati previsti dall'art. 25 septies, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, ovvero i delitti di:

Omicidio colposo commesso con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 589 c.p.);

Lesioni personali colpose gravi e gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 590 c.p.).

In seguito alla promulgazione ed entrata in vigore del d.lgs. 21 novembre 2007 n. 231 e in virtù delle modifiche introdotte dalla legge 15 dicembre 2014 n. 186, i reati previsti dall'art. 25 octies, ovvero, ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio, ovvero i delitti di:

Ricettazione (art. 648 c.p.);

Riciclaggio (art. 648 bis c.p.);

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.);

Autoriciclaggio (art. 648 ter. 1 c.p.).

A seguito dell'entrata in vigore D.L.n.105/2023 coordinato con la Legge di conversione n.137 del 9 ottobre 2023., ai delitti disciplinati dall'art. 25 octies 1 del D.Lgs. 231/2001 ( ovvero i delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti), è stata aggiunta la fattispecie di reato di trasferimento

fraudolento di valori (art. 512 bis c.p.)

In seguito alla promulgazione ed entrata in vigore della legge 18 marzo 2008 n. 48, e successiva [1. 28 giugno 2024, n. 90](#)

*i reati previsti dall'art. 24 bis, ovvero i delitti di in tema di criminalità informatica e di trattamento illecito di dati:*

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (615 ter c.p.);

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.);

detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.)

procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto *con altrui danno, mediante le condotte di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-sexies, 635-bis, 635-quater e 635-quinquies, ovvero con la minaccia di compierle, costringe taluno a fare o ad omettere qualche cosa* (art. 629 terzo comma c.p. )

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 bis c.p.);

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.);

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.);

(Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico). ( art. 635 quater 1 c.p.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies c.p.); Documenti informatici (art. 491 bis c.p.);

Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 quinquies c.p.).

In seguito alla promulgazione ed entrata in vigore della legge n. 94 del 2009, *i reati previsti dall'art. 24 ter, ovvero i delitti di criminalità organizzata:*

Associazione a delinquere (art. 416 c.p.);

Associazione a delinquere finalizzata al compimento di uno dei reati di cui agli artt. 600, 601 e 602 c.p. (art. 416 comma 6 c.p.);

Associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.);

Scambio elettorale politico mafioso (art. 416 ter c.p.);

Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309).

In seguito alla promulgazione ed entrata in vigore della legge n. 99 del 2009, *i reati previsti dall'art. 25 bis.1, ovvero i delitti contro l'industria e il commercio:*

Turbata libertà dell'industria e del commercio (art. 513 c.p.);

Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.);

Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);

Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);

Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);

Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.);

Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater c.p.).

In seguito alla promulgazione ed entrata in vigore della legge n. 99 del 2009, *i reati previsti dall'art. 25 novies, ovvero i delitti in materia di violazione del diritto d'autore:*

Art. 171 commi 1 lett. a bis e 3 l. 22 aprile 1941 n. 633, Protezione del diritto d'autore e di altri diritti

connessi al suo esercizio;

Art. 171 bis l. 22 aprile 1941 n. 633;

Art. 171 ter l. 22 aprile 1941 n. 633; modificato e aggiornato con L. n.93 del 14 luglio 2023

Art. 171 septies l. 22 aprile 1941 n. 633;

Art. 171 octies l. 22 aprile 1941 n. 633.

In seguito alla promulgazione della legge 3 agosto 2009 n. 116, *il reato previsto dall'art. 25 decies, ovvero il Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudicante (art. 377 bis c.p.), in ambito nazionale.*

In seguito alla promulgazione del d.lgs. 7 luglio 2011 n. 121 e in virtù delle modifiche apportate dalla legge 22 maggio 2015, n. 68, *i reati previsti dall'art. 25 undecies, ovvero i reati ambientali:*

Inquinamento ambientale (art. 452 bis c.p.); aggiornato e modificato con il D.L.n.105/2023 coordinato con la Legge di conversione n.137 del 9 ottobre 2023;

Disastro ambientale (art. 452 quater c.p.); aggiornato e modificato con il D.L.n.105/2023 coordinato con la Legge di conversione n.137 del 9 ottobre 2023;

Delitto colposi contro l'ambiente (art. 452 quinque c.p.);

Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 sexies c.p.);

Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 bis c.p.);

Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 bis c.p.);

Arts. 137, 256, 257, 258, 259, 260, 260 bis e 279 d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, Norme in materia ambientale;

Arts. 1, 2 e 3 bis l. 7 febbraio 1992 n. 150, Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla l. 19 dicembre 1975 n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e 15 successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica; Art. 3 l. 28 dicembre 1993 n. 549, Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente; Arts. 8 e 9, d.lgs. 6 novembre 2007 n. 202, Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni.

In seguito alla promulgazione del Decreto Legislativo 16 luglio 2012 n. 109, *il reato previsto dall'art. 25 duodecies, ovvero il Reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22 comma 12-bis d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286), modificato dalla legge n. 161/2017*, con aggiornamento dell'art. 22 comma 12 ter del D.Lgs. 286/1998 ( GU. n.138 del 15/06/2023) in tema di "sanzione amministrativa accessoria.

In seguito alla promulgazione della legge n. 167/2017, *il reato di cui all'art. 25 terdecies in tema di razzismo e xenofobia di cui di cui all'articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654.*

In seguito alla promulgazione della legge 3 maggio 2019 n. 39, *i reati previsti dall'art. 25 quaterdecies, ovvero i reati di Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati: Arts. 1- 4 della legge 13 dicembre 1989 n. 401.*

In seguito alla promulgazione del d.l. 26 ottobre 2019 n. 124 – successivamente integrato dal d.lgs. 14 luglio 2020, n. 75 –, *i reati previsti dall'art. 25 quinquedecies, ovvero i reati tributari:*

dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti di cui all'articolo 2, comma 1, D.lgs. 74/2000;

dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti di cui all'articolo 2, comma 2-bis, D.lgs. 74/2000;

dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici di cui all'articolo 3, D.lgs. 74/2000;  
emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti di cui all'articolo 8, comma 1, D.lgs. 74/2000;  
emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti di cui all'articolo 8, comma 2-bis, D.lgs. 74/2000;  
occultamento o distruzione di documenti contabili di cui all'articolo 10 d.lgs. n. 74/2000;  
sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte previsto di cui all'articolo 11 d.lgs. n. 74/2000;  
dichiarazione infedele (art. 4 d.lgs. n. 74/2000);  
omessa dichiarazione (art. 5 d.lgs. n. 74/2000);  
indebita compensazione (art. 10 quater d.lgs. n. 74/2000).

In seguito al D.Lgs. n.141 del 26 settembre 2024, *i reati previsti dall'art. 25 sexiesdecies, ovvero i reati di contrabbando:*

contrabbando per omessa dichiarazione (art. 78 del D.lgsn.141/2024);  
contrabbando per dichiarazione infedele (art. 79 del D.lgsn.141/2024);  
contrabbando nel movimento delle merci marittimo, aereo e nei laghi di confine (art. 80 del D.lgsn.141/2024);  
contrabbando per indebito uso di merci importate (art. 81 del D.lgsn.141/2024);  
contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione dei diritti (art. 82 del D.lgsn.141/2024);  
contrabbando nell'esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare e di perfezionamento (art. 83 del D.lgsn.141/2024);  
circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati (art. 85 del D.lgsn.141/2024);  
associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati (art. 86 del D.lgsn.141/2024);  
circostanze aggravanti del contrabbando (art. 88 del D.lgsn.141/2024);  
delle misure di sicurezza patrimoniali confisca (art. 94 del D.lgsn.141/2024);

In seguito alla promulgazione della L.9 marzo 2022, n.22 (art. 3, comma 1), *i reati previsti dall'art. 25 septiesdecies, ovvero i reati contro il patrimonio culturale:*

furto di beni culturali (art. 518 bis c.p.);  
appropriazione indebita di beni culturali. (art. 518 ter c.p.);  
ricettazione di beni culturali. ( art. 518 quater c.p.);  
falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali. ( art. 518 octies c.p.);  
violazioni in materia di alienazione di beni culturali. ( art. 518 novies c.p.);  
importazione illecita di beni culturali. (art. 518-decies c.p.);  
uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.);  
distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici. (art.518-duodecies);  
contraffazione di opere d'arte. (art. 518-quaterdecies c.p.).

In seguito alla promulgazione della L.9 marzo 2022, n.22 (art. 3, comma 1), *i reati previsti dall'art. 25 duodecies, ovvero i reati di riciclaggio dei beni culturali:*

riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.);  
devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (518-terdecies c.p.).

In seguito alla promulgazione della L.82 del 6.6.2025, i reati previsti dall'art. 25 undevicies ( reati contro gli animali) artt. 544 bis, 544 ter, 544 quater, 544 quinquies e 638 del c.p.

## I Delitti tentati – Art. 26 D.Lgs 231/01

Tale articolo prevede che nel caso di reati di cui al capo 1 Sez. III<sup>^</sup> del D.Lgs. 231/2001, commessi nelle forme del tentativo, le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà.

L'ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

## 1.5 I reati commessi all'estero.

In forza dell'art. 4 del Decreto, l'ente può essere chiamato a rispondere in Italia in relazione a taluni reati commessi all'estero.

I presupposti su cui si fonda tale responsabilità sono:

- a) il reato deve essere commesso all'estero da un soggetto funzionalmente legato alla società;
- b) la società deve avere la sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- c) la società può rispondere solo nei casi e alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9 e 10 c.p. e qualora la legge preveda che il colpevole – persona fisica - sia punito a richiesta del Ministro della Giustizia, si procede contro la società solo se la richiesta è formulata anche nei confronti di quest'ultima;
- d) se sussistono i casi e le condizioni previsti dai predetti articoli del codice penale, la società risponde purché nei suoi confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

Sotto altro profilo, ovvero quello dei reati commessi in Italia da enti di diritto straniero, vale la pena ricordare che secondo la giurisprudenza di legittimità «l'ente risponda, al pari di "chiunque" - cioè di una qualunque persona fisica -, degli effetti della propria "condotta", a prescindere dalla sua nazionalità o dal luogo ove si trova la sua sede principale o esplica in via preminente la propria operatività, qualora il reato-presupposto sia stato commesso sul territorio nazionale (o debba comunque ritenersi commesso in Italia o si versi in talune delle ipotesi nelle quali sussiste la giurisdizione nazionale anche in caso di reato commesso all'estero), all'ovvia condizione che siano integrati gli ulteriori criteri di imputazione della responsabilità ex artt. 5 e seguenti d.lgs. n. 231/2001. Per tale ragione è del tutto irrilevante la circostanza che il centro decisionale dell'ente si trovi all'estero e che la lacuna organizzativa si sia realizzata al di fuori dei confini nazionali, così come, ai fini della giurisdizione dell'A.G. italiana, è del tutto indifferente la circostanza che un reato sia commesso da un cittadino straniero residente all'estero o che la programmazione del delitto sia avvenuta oltre confine» (Cass. pen., sez. VI, 11 febbraio 2020, n. 11626).

## 1.6 Le sanzioni.

Le sanzioni amministrative per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:

- sanzioni pecuniarie;
- sanzioni interdittive;
- confisca di beni;
- pubblicazione della sentenza.

Per l'illecito amministrativo da reato si applica sempre **la sanzione pecuniaria**. Il giudice determina la sanzione pecuniaria tenendo conto della gravità del fatto, del grado di responsabilità della Società, nonché dell'attività svolta da questa per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto o per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

La sanzione pecuniaria è ridotta nel caso:

l'autore del reato abbia commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e la società non ne abbia ricavato vantaggio o ne abbia ricavato vantaggio minimo;

il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità;

la società ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;

la società abbia adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

**Le sanzioni interdittive** si applicano quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

la società ha tratto dal reato – compiuto da un suo dipendente o da un soggetto in posizione apicale - un profitto di rilevante entità e la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;

in caso di reiterazione degli illeciti.

In particolare, le principali sanzioni interdittive sono:

- l'interdizione dall'esercizio delle attività;
- la sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, nonché la revoca di quelli eventualmente già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Qualora risulti necessario, le sanzioni interdittive possono essere applicate anche congiuntamente.

Nei confronti dell'ente è sempre disposta, con la sentenza di condanna, **la confisca del prezzo o del profitto del reato**, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.

La confisca si può concretizzare anche per “equivalente”, vale a dire che laddove la confisca non possa essere disposta in relazione al prezzo o al profitto del reato, la stessa potrà avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

**La pubblicazione della sentenza di condanna** può essere disposta quando nei confronti della Società cui viene applicata una sanzione interdittiva.

Qualora sussistano i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività della società, il giudice, in luogo dell'applicazione della sanzione, dispone la prosecuzione dell'attività della società da parte di un commissario per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni: a) la società svolge un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività; b) l'interruzione dell'attività della società può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull'occupazione.

Il profitto derivante dalla prosecuzione dell'attività viene confiscato.

Le sanzioni interdittive possono essere applicate anche in via definitiva.

L'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività può essere disposta se la società ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed è già stata condannata, almeno tre volte negli ultimi sette anni, alla interdizione temporanea dall'esercizio dell'attività.

Il giudice può applicare alla società, in via definitiva, la sanzione del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione ovvero del divieto di pubblicizzare beni o servizi quando è già stata condannata alla stessa sanzione almeno tre volte negli ultimi sette anni.

Se la società o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzata allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità è sempre disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

In tale contesto, assume rilievo anche l'art. 23 del Decreto, il quale prevede il reato di «Inosservanza delle sanzioni interdittive».

Tale reato si realizza qualora, nello svolgimento dell'attività dell'Ente cui è stata applicata una sanzione interdittiva, si trasgredisca agli obblighi o ai divieti inerenti tali sanzioni.

Inoltre, se dalla commissione del predetto reato l'Ente trae un profitto di rilevante entità, è prevista l'applicazione di sanzioni interdittive anche differenti, ed ulteriori, rispetto a quelle già irrogate.

A titolo esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui la Società, pur soggiacendo alla sanzione interdittiva del divieto di contrattare con la PA, partecipi ugualmente ad una gara pubblica.

## **1.7 Le misure cautelari interdittive e reali.**

Nei confronti della società sottoposta a procedimento può essere applicata, in via cautelare, una

### **sanzione interdittiva ovvero disposto il sequestro preventivo o conservativo.**

a) La misura cautelare interdittiva – che consiste nell'applicazione temporanea di una sanzione interdittiva – è disposta in presenza di due requisiti: a) quando risultano gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità della società per un illecito amministrativo dipendente da reato (i gravi indizi sussistono ove risulti una delle condizioni previste dall'art. 13 del Decreto: la società ha tratto dal reato – compiuto da un suo dipendente o da un soggetto in posizione apicale - un profitto di rilevante entità e la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative; in caso di reiterazione degli illeciti; b) quando vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede.

b) Le misure cautelari reali si concretizzano nel sequestro preventivo e nel sequestro conservativo.

**Il sequestro preventivo** è disposto in relazione al prezzo o al profitto del reato, laddove il fatto di reato sia attribuibile alla società, non importando che sussistano gravi indizi di colpevolezza a carico della società stessa.

**Il sequestro conservativo** è disposto in relazione a beni mobili o immobili della società nonché in relazione a somme o cose alla stessa dovute, qualora vi sia fondato motivo di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della sanzione pecuniaria, delle spese del procedimento e di ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato.

Anche in tale contesto, assume rilievo anche l'art. 23 del Decreto, il quale prevede il reato di «Inosservanza delle sanzioni interdittive».

Tale reato si realizza qualora, nello svolgimento dell'attività dell'Ente cui è stata applicata una misura cautelare interdittiva, si trasgredisca agli obblighi o ai divieti inerenti tali misure.

Inoltre, se dalla commissione del predetto reato l'Ente trae un profitto di rilevante entità, è prevista l'applicazione di misure interdittive anche differenti, ed ulteriori, rispetto a quelle già irrogate.

A titolo esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui la Società, pur soggiacendo alla misura cautelare interdittiva del divieto di contrattare con la P.A., partecipi ad una gara pubblica.

### **1.8 Le azioni esimenti dalla responsabilità amministrativa.**

L'art. 6, comma 1, del Decreto prevede una forma specifica di esimente dalla responsabilità amministrativa qualora il reato sia stato commesso da soggetti in c.d. «posizione apicali» e la Società provi che:

- 1) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto illecito, un modello idoneo a prevenire la realizzazione degli illeciti della specie di quello verificatosi;
- 2) ha affidato ad un organo interno, c.d. Organismo di Vigilanza - dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo -, il compito di vigilare sul funzionamento e sull'efficace osservanza del modello in questione, nonché di curarne l'aggiornamento;
- 3) i soggetti in c.d. «posizione apicali» hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il modello;
- 4) non vi è stato omesso o insufficiente controllo da parte del c.d. Organismo di Vigilanza.

L'art. 6, comma 2, del Decreto dispone inoltre che il modello debba rispondere alle seguenti esigenze:

A) individuare i rischi aziendali (c.d.: *risk assessment e management*), ovvero le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;

B) escludere che un qualunque soggetto operante all'interno della Società possa giustificare la propria condotta adducendo l'ignoranza delle discipline aziendali ed evitare che, nella normalità dei casi, il reato possa essere causato dall'errore – dovuto anche a negligenza o imperizia – nella valutazione delle direttive aziendali;

C) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello;

D) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di tali reati;

E) prevedere un sistema di controlli preventivi tali da non poter essere aggirati se non intenzionalmente;  
F) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza deputato a controllare sul funzionamento e l'osservanza del modello.

L'art. 6 bis del D. Lgs. 231/2001 è stato modificato dal Decreto Legislativo n. 24/2023 "c.d. Decreto Whistleblowing" (che ha modificato la precedente legge 30 novembre 2017, n. 179 che aveva introdotto l'istituto del Whistleblowing) che è stato adottato in "attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali"; nonché sono state emesse successive linee guida e delibere ANAC adottate da quest'ultima in merito all'attuazione del predetto decreto che disciplina, in maniera più ampia e dettagliata, la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

Sono previsti, in generale ed in sintesi, dal predetto "Decreto Whistleblowing", sistemi/piattaforme informatiche che devono essere adottate dagli enti pubblici e privati che rientrano nell'applicazione del predetto decreto, le quali garantiscano maggiore tutela e riservatezza – anche mediante sistemi di crittografia – di coloro che segnalano (in forma scritta o orale) violazione di normative atte a contrastare (e prevenire) la corruzione e la cattiva amministrazione nel settore pubblico e privato, e che ledono gli interessi sopra descritti al precedente capoverso.

Inoltre aumentano le persone fisiche che possono essere protette per le segnalazioni, denunce o divulgazioni pubbliche; viene esteso anche l'ambito oggettivo di ciò che viene considerato violazione rilevante ai fini della protezione, con precisazione di ciò che non costituisce oggetto di protezione. Inoltre il predetto decreto Lgs. n.24/23 disciplina tre canali di segnalazione e le condizioni per accedervi: interno (negli enti/società con persona o ufficio dedicato oppure tramite un soggetto esterno con competenze specifiche); esterno (gestito da ANAC) nonché il canale della divulgazione pubblica; inoltre è prevista una disciplina dettagliata in ordine agli obblighi di riservatezza e del trattamento dei dati personali ricevuti, gestiti e comunicati da terzi o a terzi; un maggiore precisazione dei comportamenti/fattispecie che costituiscono ritorsione con ampliamento dei vari casi che la configurano, nonché una maggiore tutela per chi subisce le predette ritorsioni, offerta sia da ANAC che dall'autorità giudiziaria e maggiori indicazioni sulla responsabilità del segnalante e sulle scriventi; la previsione di misure di sostegno per le persone segnalanti, anche mediante il terzo settore che abbia adeguate competenze in materia; una specifica disciplina delle sanzioni applicabili da ANAC in caso, sostanzialmente di violazione di quanto predetto, con l'introduzione da parte dei soggetti privati di sanzioni nel sistema disciplinare adottato ai sensi del d.lgs. n. 231/2001.

Restano pertanto, ed anzi risultano ampliate le misure concernenti: - il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante (e delle ulteriori persone coinvolte nella segnalazione) per motivi collegati, direttamente o indirettamente alla segnalazione;- nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e), sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante (e delle ulteriori persone coinvolte nella segnalazione), nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

L'art. 7 del Decreto prevede una forma specifica di esimente dalla responsabilità amministrativa qualora il reato sia stato commesso dai c.d. «subalterni» ma sia accertato che la Società, prima della commissione del reato, abbia adottato un modello idoneo a prevenire reati della stessa specie di quello verificatosi.

In concreto la Società per poter essere esonerata dalla responsabilità amministrativa deve:

- dotarsi di un Codice Etico che statuisca principi di comportamento in relazione alle fattispecie di reato;
- definire una struttura organizzativa in grado di garantire una chiara ed organica attribuzione dei compiti, di attuare una segregazione delle funzioni, nonché di ispirare e controllare la correttezza dei comportamenti;

- formalizzare procedure aziendali manuali ed informatiche destinate a regolamentare lo svolgimento delle attività (una particolare efficacia preventiva riveste lo strumento di controllo rappresentato dalla “segregazione dei compiti” tra coloro che svolgono fasi cruciali di un processo a rischio);
- assegnare poteri autorizzativi e di firma in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali definite;
- comunicare al personale in modo capillare, efficace, chiaro e dettagliato il Codice Etico, le procedure aziendali, il sistema sanzionatorio, i poteri autorizzativi e di firma, nonché tutti gli altri strumenti adeguati ad impedire la commissione di atti illeciti;
- prevedere un idoneo sistema sanzionatorio;
- costituire un Organismo di Vigilanza caratterizzato da una sostanziale autonomia e indipendenza, i cui componenti abbiano la necessaria professionalità per poter svolgere l’attività richiesta;
- prevedere un Organismo di Vigilanza in grado di valutare l’adeguatezza del modello, di vigilare sul suo funzionamento, di curare il suo aggiornamento, nonché di operare con continuità di azione e in stretta connessione con le funzioni aziendali.

## **2. STORIA E PRESENTAZIONE DELLA SOCIETÀ ENERGY SYSTEM PROJECT SRL**

**La società Energy System Project Srl**, con attuale sede legale in Aprilia (LT), Viale Europa, 2, iscritta alla C.C.I.A.A. di Frosinone/Latina, N.REA:LT-169856, codice fiscale e P. IVA:02419230590, Cap:04011, è stata costituita il 01/02/2008, con atto costitutivo ( Rep. n.115 - raccolta n.61) del Notaio Dott. Alessandro Squillaci, iscritto nel Ruolo dei distretti riuniti notarili di Roma, Velletri e Civitavecchia, iniziando la propria attività il 30/06/2008, con durata stabilita sino al 31/12/2040.

La predetta società ha il seguente oggetto sociale prevalente (meglio descritto nell'atto costitutivo-statuto sociale e nelle visura camerale della medesima società): “...costruzione, installazione, trasformazione, manutenzione, assistenza ed ampliamento dei seguenti impianti civili ed industriali: impianti di energie rinnovabili ed a basso impatto ambientale; impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione di energia elettrica; impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere; impianti di protezione da scariche atmosferiche; impianti di riscaldamento e climatizzazione; impianti idrosanitari e di trasporto e trattamento di acque; impianti per il trasporto e l'utilizzazione di gas; impianti di sollevamento di persone o cose; impianti di protezione antincendio; impianti tecnologici in genere; realizzazione di studi di fattibilità di tutti gli impianti tecnologici in genere; assistenza tecnica ed organizzativa per il funzionamento e la manutenzione dei predetti impianti tecnologici; commercio al minuto ed all'ingrosso di apparecchiature, materiali e componenti per la realizzazione degli impianti tecnologici nonche' dei relativi materiali di consumo e prodotti ausiliari.... ”.

### **ASSETTO SOCIETARIO**

La società Energy System Project Srl è amministrata e rappresentata legalmente, a seguito di delibera di nomina del 10/04/2024, da un Consiglio di Amministrazione, costituito dai seguenti signori:

- **Boggian Danilo** (c.f.:BGGDNL65R16A341G), quale Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante dell'impresa; inoltre il medesimo è anche socio maggioritario della predetta società, in quanto detiene il 70% del capitale sociale della medesima società, pari a nominali euro 35.000,00;
- **Caterina Iannotta** (c.f.:NNTCRN69D57Z133C), quale Consigliera e legale rappresentante dell'impresa; inoltre la stessa è anche socia minoritaria della predetta società, in quanto detiene il 30% del capitale sociale della medesima società, pari a nominali euro 15.000,00;
- **Davide Boggian** (c.f.:BGGDVD04S26D972D), quale Consigliere e legale rappresentante dell'impresa.

### **ORGANISMO DI CONTROLLO**

La società Energy System Project Srl, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2477 c.c. *ratione vigentis*, non rientra attualmente, per quanto disposto dal predetto articolo del codice civile, tra le società di capitali tenute a munirsi di apposito organo di controllo e/o revisione contabile dei conti costituito da: sindaco unico, o collegio sindacale, o società di revisione o revisore contabile. Né ciò è previsto dall'atto

costitutivo e/o statuto attualmente vigente della predetta società. Pertanto la Energy System Project Srl non è dotata di tali organi di controllo o revisione dei conti.

### CERTIFICAZIONE OTTENUTE

Attualmente la società Energy System Project Srl è titolare delle seguenti certificazioni:

- E' iscritta dall'anno 2011 al **COBAT**, consorzio nazionale per la raccolta ed il riciclo di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RA.E.E.).
- Inoltre la società Energy System Project S.r.l. è dotata di attestazione **S.O.A. (Società Organismo di Attestazione)**, necessaria per partecipare alle gare di appalto; tale attestazione ha conferito alla predetta azienda la categoria "**OG 9**" necessaria per la realizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica.

### 3. SCOPO

La Società, al fine di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, ha ritenuto necessario adottare il presente "Modello di organizzazione, gestione e controllo" (di seguito indicato anche con l'acronimo "**MOGC**" o semplicemente "Modello") in linea con le prescrizioni del d.lgs. n. 231 del 2001 e s.m.i..

Il MOGC è destinato a descrivere le modalità operative adottate e le responsabilità attribuite alla società Energy System Project Srl.

Le finalità del MOGC sono pertanto quelle di:

- a) prevenire e ragionevolmente limitare i possibili rischi connessi all'attività aziendale con particolare riguardo ai rischi collegati alle condotte illegali;
- b) fare acquisire a tutti coloro che operano in nome e per conto di Energy System Project Srl nelle aree di attività a rischio, la consapevolezza dell'eventualità di commettere, ove risultino violate le disposizioni riportate nel modello, un reato passibile di sanzioni penali e/o amministrative non solo nei loro confronti, ma anche nei confronti della società Energy System Project Srl;
- c) ribadire che la società Energy System Project Srl non ammette comportamenti illeciti;
- d) informare in ordine alle gravose conseguenze che potrebbero derivare alla società (e dunque indirettamente a tutti i portatori di interesse) dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie e interdittive previste dal Decreto e della possibilità che esse siano disposte anche in via cautelare;
- e) consentire alla società un costante controllo ed un'attenta vigilanza sulle attività, in modo da poter intervenire tempestivamente ove si manifestino profili di rischio ed eventualmente applicare le misure disciplinari previste dallo stesso Modello.

La società, pertanto, si è impegnata e si impegnerà in futuro, ad eliminare eventuali carenze organizzative, soprattutto in materia di sicurezza, con l'obiettivo di scongiurare il verificarsi di infortuni sul lavoro, ponendo particolare attenzione, oltre all'aspetto prevenzionistico, anche a quello formativo-informativo-addestrativo dei lavoratori e/o dipendenti.

### 4. CAMPO DI APPLICAZIONE

Le regole contenute nel Modello si applicano a coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo nella Società, ai soci e ai dipendenti, nonché a coloro i quali, pur non appartenendo alla Società, operano su mandato della medesima o sono legati contrattualmente alla stessa.

Di conseguenza, saranno destinatari di quanto convenuto nel predetto MOGC, tra i soggetti in posizione apicale: 1) Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o Amministratore; 2) professionisti collaboratori esterni; 3) componenti dell'OdV.

Tra i soggetti sottoposti all'altrui direzione: 1) dipendenti (operai e/o impiegati); 2) stagisti.

In forza di apposite clausole contrattuali e limitatamente allo svolgimento delle attività sensibili a cui essi eventualmente partecipano, possono essere destinatari di specifici obblighi, strumentali ad un'adeguata esecuzione delle attività di controllo interno previste nella presente Parte Generale, i seguenti soggetti esterni: i collaboratori, gli agenti e i rappresentanti, i consulenti e in generale i soggetti

che svolgono attività di lavoro autonomo nella misura in cui essi operino nell’ambito delle aree di attività sensibili per conto o nell’interesse della Società; i fornitori e i partners commerciali (anche sotto forma di associazione temporanea di imprese, nonché di joint-venture) che operano in maniera rilevante e/o continuativa nell’ambito delle aree di attività cosiddette sensibili per conto o nell’interesse della Società.

Tra i c.d. soggetti esterni debbono ricondursi, in generale, tutti coloro che operano in maniera rilevante e/o continuativa nell’ambito delle aree di attività sensibili per conto o nell’interesse della Società.

I soggetti ai quali il Modello si rivolge sono tenuti a rispettarne puntualmente tutte le disposizioni, anche in adempimento dei doveri di lealtà, correttezza e diligenza che scaturiscono dai rapporti giuridici instaurati con la Società.

La società Energy System Project Srl . condanna qualsiasi comportamento difforme non solo alla legge, ma anche e soprattutto, per quel che qui importa, difforme al Modello e al Codice Etico dalla stessa adottati; ciò pure laddove il comportamento illecito sia stato realizzato nell’interesse della Società ovvero con l’intenzione di arrecare ad essa un vantaggio.

## **5. VALUTAZIONE DEL RISCHIO IN ENERGY SYSTEM PROJECT SRL**

### **5.1 Sintesi del progetto di predisposizione e sviluppo del Modello di organizzazione, gestione e controllo, conforme ai sensi del D.Lgs. 231/2001 per la Società Energy System Project Srl.**

#### **5.2 Fase 1: Avvio e Risk Assesment Macro.**

Tale fase ha portato alla realizzazione delle seguenti attività:

- Organizzazione, pianificazione, ed avvio del progetto di predisposizione e sviluppo del MOGC;
- Raccolta documentazione/informazioni preliminari;
- Analisi dell’azienda e identificazione delle aree di rischio ex D.Lgs. 231/01 (“macro aree” di attività sensibili) e dei relativi responsabili/ruoli aziendali coinvolti;
- Analisi e valutazione dell’ambiente di Lavoro della Energy System Project Srl S.r.l. per identificare le eventuali carenze rispetto alle componenti chiave del MOGC.

#### **5.3 Fase 2: Risk Assesment Micro.**

La presente fase ha portato alla realizzazione delle seguenti attività:

- Analisi di dettaglio delle aree a rischio identificate;
- Identificazione degli specifici processi/attività sensibili ai reati previsti dal D.Lgs. 231/01 emersi dall’analisi di dettaglio delle aree (“macro aree” di attività sensibili), mediante elaborazione anche di un “organigramma” dettagliato degli stessi processi ed attività aziendali;
- Valutazione dei rischi attraverso la mappatura dei processi sensibili in termini di:
  - reati prospettabili ed astrattamente ipotizzabili a cui ciascun processo risulta esposto;
  - potenziali modalità attuative del reato per ciascun processo;
  - funzioni organizzative/ruoli aziendali coinvolti nel processo;
  - livello di copertura – tramite l’individuazione di protocolli e misure di prevenzione da adottare.

#### **5.4 Fase 3: Gap Analysis e definizione del piano di implementazione.**

La presente fase ha portato e/o porterà nel prosieguo dell’attività d’impresa della società Energy System Project Srl alla realizzazione delle seguenti attività:

- Identificazione del quadro di protocolli preventivi (di sistema e specifici) da applicare a ciascun processo sensibile (“macro aree” di attività sensibili) al fine di prevenire la commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/01 e successive integrazioni;
- Valutazione della mappatura dei processi sensibili – effettuata nella Fase 2 – al fine di identificare le

carenze dei processi sensibili rispetto al quadro dei protocolli preventivi identificati (Gap Analysis);

- Definizione del piano di azioni da attuare per lo sviluppo del MOGC all'interno della Società, tenendo conto delle carenze emerse e/o che emergeranno sui processi (Risk Assessment Micro) e delle raccomandazioni fornite nella Fase 1 del progetto con riferimento all'ambiente di controllo e alle componenti macro del modello (Risk Assessment Macro).

Il risultato di tali attività è stato riportato all'interno della “Parte Generale” e all'interno delle singole “Parti Speciali” del MOGC; nonché nelle successive modifiche, integrazioni o adeguamenti dello stesso MOGC che si dovessero prospettare e rendere necessarie nel prosieguo dell'attività d'impresa della società Energy System Project Srl

## **5.5. Fase 4: Aggiornamento e adeguamento del MOGC alle intervenute modifiche organizzative e normative.**

L'analisi del rischio deve essere pertanto considerata una attività dinamica in modo da mettere l'Organismo di Vigilanza e in generale l'azienda in grado di avere sempre presente gli elementi di rischiosità della propria gestione.

Si tratta quindi di ripetere periodicamente (con cadenza almeno annuale) l'intero ciclo di analisi su tutte le attività aziendali aggiungendo se necessario le modifiche legislative intervenute dall'ultimo aggiornamento (es. nuovi reati, nuove modalità di gestione dei rischi, etc.) e le modifiche ai processi derivanti dagli interventi organizzativi effettuati e dall'evoluzione dell'azienda.

In definitiva si dovrà ricalcolare il profilo di rischio applicando il modello e individuando quindi sia il Rischio reale e presente al dato momento di analisi.

In questo processo di aggiornamento non ha importanza il confronto complessivo fra il profilo di rischio attuale e il precedente in quanto le due situazioni si riferiscono a contesti organizzativi e legislativi fra loro non necessariamente confrontabili.

Pertanto le azioni di miglioramento o correttive saranno definite non tanto sulla base di un differenziale fra profili di rischio diversi ma sulle evidenze mostrate dall'analisi di rischio aggiornata.

Tuttavia, pur se un confronto complessivo non ha significatività, utili indicazioni su attività da intraprendere per prevenire la commissione di reati possono essere date da differenziali (positivi o negativi) di rischiosità di una o più attività.

Valutando infatti il perché una certa attività ha modificato il suo rischio residuo si possono trarre utili indicazioni sulle più opportune aree di intervento.

La presente fase porterà alla realizzazione delle seguenti attività:

- Aggiornamento e adeguamento del Modello di organizzazione, gestione e controllo alle eventuali modifiche interne alla Società Energy System Project Srl
- Aggiornamento e adeguamento del Modello di organizzazione, gestione e controllo alle intervenute modifiche normative.

L'Attività di aggiornamento e adeguamento del MOGC è basata sulle risultanze delle verifiche condotte dall'OdV, nonché sulle esigenze emerse in sede di applicazione del Modello stesso.

## **6. STRUTTURA E ARTICOLAZIONE DEL MODELLO.**

### **6.1. Principi di riferimento per la realizzazione del presente Modello.**

Il presente Modello è ispirato ai seguenti principi così schematizzati:

- una prima fase consiste nell'identificazione dei rischi, ossia l'analisi del contesto aziendale per evidenziare dove (in quale area/settore di attività) e secondo quali modalità si possono verificare eventi pregiudizievoli per gli obiettivi indicati dal Decreto;
- una seconda fase consiste nella progettazione del sistema di controllo (per la programmazione della

formazione ed attuazione delle decisioni dell'ente), ossia la valutazione del sistema esistente all'interno dell'ente ed il suo eventuale adeguamento, in termini di capacità di contrastare efficacemente, cioè *ridurre ad un livello accettabile, i rischi identificati*.

Da un punto di vista concettuale, la riduzione del rischio comporta il dovere di intervenire su due fattori determinanti: 1) la probabilità di accadimento dell'evento; 2) l'impatto dell'evento stesso. Per operare efficacemente, il sistema delineato non può però ridursi a un'attività saltuaria, ma deve tradursi in un processo continuo da reiterare con particolare attenzione ai momenti di cambiamento aziendale.

Va peraltro osservato che la premessa per la costruzione di un sistema di controllo preventivo adeguato passa attraverso la definizione del “rischio accettabile”.

Se nell'ambito della progettazione di sistemi di controllo a tutela dei rischi di business, il rischio è ritenuto accettabile quando i controlli aggiuntivi “costano” più della risorsa da proteggere, nel contesto del d.lgs. n. 231 del 2001, la logica economica dei costi non può però essere un riferimento utilizzabile in via esclusiva. È pertanto importante che ai fini dell'applicazione delle norme del decreto sia definita una soglia effettiva che consenta di porre un limite alla quantità/qualità delle misure di prevenzione da introdurre per evitare la commissione dei reati considerati. D'altronde, in assenza di una previa determinazione del rischio accettabile, la quantità/qualità di controlli preventivi istituibili è infatti virtualmente infinita, con le intuibili conseguenze in termini di operatività aziendale.

Del resto, il generale principio, invocabile anche nel diritto penale, dell'esigibilità concreta del comportamento, sintetizzato dal brocardo latino ad *impossibilia nemo tenetur*, rappresenta un criterio di riferimento ineliminabile anche se, spesso, appare difficile individuarne in concreto il limite.

*La nozione di “accettabilità” di cui sopra* riguarda i rischi di condotte devianti dalle regole del modello organizzativo e non anche i sottostanti rischi lavorativi per la salute e la sicurezza dei lavoratori che, secondo i principi della vigente legislazione prevenzionistica, devono essere comunque integralmente eliminati in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico e, ove ciò non sia possibile, ridotti al minimo e, quindi, gestiti.

- Riguardo al sistema di controllo preventivo da costruire in relazione al rischio di commissione delle fattispecie di reato contemplate dal d.lgs. n. 231 del 2001, la soglia concettuale di accettabilità, nei casi di reati dolosi, è rappresentata da un sistema di prevenzione tale da non poter essere aggirato se non **fraudolentemente**.

Questa soluzione è in linea con la logica della “*elusione fraudolenta*” del modello organizzativo quale esimente espressa dal citato decreto legislativo ai fini dell'esclusione della responsabilità amministrativa dell'ente (art. 6, comma 1, lett. c), «*le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione*»).

- Diversamente, nei casi di reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose commessi con violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, la soglia concettuale di accettabilità, agli effetti esimenti del d.lgs. n. 231 del 2001, è rappresentata dalla realizzazione di una condotta (non accompagnata dalla volontà dell'evento morte/lesioni personali) violativa del modello organizzativo di prevenzione (e dei sottostanti adempimenti obbligatori prescritti dalle norme prevenzionistiche) nonostante la puntuale osservanza degli obblighi di vigilanza previsti dal d.lgs. n. 231 del 2001 da parte dell'apposito organismo di vigilanza. Ciò in quanto l'*elusione fraudolenta* dei modelli organizzativi appare incompatibile con l'elemento soggettivo dei reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose, di cui agli artt. 589 e 590 c.p.

La realizzazione di un sistema di gestione del rischio deve muovere dal presupposto che i reati possano comunque essere commessi anche una volta attuato il modello. Laddove si tratti di reati dolosi, il modello e le relative misure devono cioè essere tali che l'agente non solo dovrà “volere” l'evento reato (es. corrompere un pubblico funzionario) ma potrà attuare il suo proposito criminoso soltanto aggirando fraudolentemente (es. attraverso artifizi e/o raggiri) le indicazioni dell'ente. L'insieme di misure che l'agente, se vuol delinquere, sarà costretto a “forzare”, dovrà essere realizzato, tenendo conto alle

specifiche attività dell’ente considerate a rischio ed ai singoli reati ipoteticamente collegabili alle stesse.

Nell’ipotesi, invece, di reati colposi, gli stessi devono essere voluti dall’agente solo come condotta e non anche come evento. La metodologia per la realizzazione di un sistema di gestione del rischio che verrà di seguito esposta ha valenza generale. Il procedimento descritto può essere infatti applicato a varie tipologie di rischio: legale, operativo, di reporting finanziario, ecc. Questa caratteristica consente di utilizzare il medesimo approccio anche qualora i principi del d.lgs. n. 231 del 2001 vengano estesi ad altri ambiti. In particolare, con riferimento alla avvenuta estensione del d.lgs. n. 231 del 2001 ai reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, è opportuno ribadire che la vigente disciplina legislativa della prevenzione dei rischi lavorativi detta i principi e criteri essenziali per la gestione della salute e sicurezza sul lavoro in azienda e pertanto, in questo ambito, il modello organizzativo non potrà prescindere da tale precondizione.

Secondo l’impostazione logica appena delineata, di seguito verranno esplicitati i passi operativi che la Società dovrà compiere per attivare un sistema di gestione dei rischi coerente con i requisiti imposti dal d.lgs. n. 231 del 2001.

#### ***Autovalutazione e descrizione analitica degli ambiti aziendali di attività.***

Lo svolgimento di tale fase può avvenire secondo approcci diversi, tra gli altri, per attività, per funzioni, per processi. Esso comporta, in particolare, il compimento di una revisione periodica esaustiva della realtà aziendale, con l’obiettivo di individuare le aree che risultano interessate dalle potenziali casistiche di reato. Così, per quel che riguarda ad esempio i reati contro la P.A., si tratterà di identificare quelle aree che per loro natura abbiano rapporti diretti o indiretti con la P.A. nazionale ed estera. In questo caso alcune tipologie di processi/funzioni saranno sicuramente interessate (ad esempio le vendite verso la P.A., la gestione delle concessioni da P.A. locali, e così via), mentre altre potranno non esserlo o esserlo soltanto marginalmente. Riguardo invece ai reati di omicidio e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, non è possibile escludere aprioristicamente alcun ambito di attività, dal momento che tale casistica di reati può di fatto investire la totalità delle componenti aziendali.

Nell’ambito di questo procedimento di revisione dei processi/funzioni a rischio, è opportuno identificare i soggetti sottoposti all’attività di monitoraggio che, con riferimento ai reati dolosi, in talune circostanze particolari ed eccezionali, potrebbero includere anche coloro che siano legati all’impresa da meri rapporti di para subordinazione, quali ad esempio gli agenti, o da altri rapporti di collaborazione, come i partner commerciali, nonché i dipendenti ed i collaboratori di questi ultimi.

Sotto questo profilo, per i reati colposi di omicidio e lesioni personali commessi con violazione delle norme di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, soggetti sottoposti all’attività di monitoraggio sono tutti i lavoratori destinatari della stessa normativa.

Nel medesimo contesto è altresì opportuno porre particolare attenzione e monitorare con frequenza tutti i casi in cui, in sede di valutazione del rischio, siano stati rilevati “*indicatori di sospetto*” (ad esempio conduzione di trattative in territori con alto tasso di corruzione, procedure particolarmente complesse, presenza di nuovo personale sconosciuto all’ente) afferenti ad una particolare operazione commerciale.

Infine, occorre sottolineare che ogni azienda/settore presenta i propri specifici ambiti di rischiosità che possono essere individuati soltanto tramite una puntuale analisi interna. Una posizione di evidente rilievo ai fini dell’applicazione del d.lgs. n. 231 del 2001 rivestono, tuttavia, i processi dell’area finanziaria.

### ***Analisi dei rischi potenziali.***

L'analisi dei *potenziali rischi* deve aver riguardo alle possibili modalità attuative dei reati nelle diverse aree aziendali (individuate secondo il processo di cui al punto precedente). L'analisi, propedeutica ad una corretta progettazione delle misure preventive, deve sfociare in una rappresentazione esaustiva di come le fattispecie di reato possono essere attuate rispetto al contesto operativo interno ed esterno in cui opera l'azienda.

A questo proposito è utile tenere conto eventualmente, sia della storia dell'ente, cioè delle sue vicende passate, che delle caratteristiche degli altri soggetti operanti nel medesimo settore ed, in particolare, degli eventuali illeciti da questi commessi nello stesso ramo di attività.

Ad esempio e con particolare attenzione, anche l'analisi delle possibili modalità attuative dei reati di omicidio e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione degli obblighi di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, corrisponde alla valutazione dei rischi lavorativi effettuata secondo i criteri previsti dall'art. 28 d.lgs. n. 81 del 2008.

### ***Valutazione/costruzione/adeguamento del sistema di controlli preventivi.***

Le attività precedentemente descritte si completano con una valutazione del sistema di controlli preventivi eventualmente esistenti (o con la loro costruzione da parte della società *ex novo*, qualora non esistenti) e con il suo adeguamento quando ciò si riveli necessario. Il sistema di controlli preventivi dovrà essere tale da garantire che i rischi di commissione dei reati, secondo le modalità individuate e documentate nella fase precedente, siano ridotti ad un “*livello accettabile*”, secondo la definizione esposta in premessa. Si tratta, in sostanza, di progettare quelli che il d.lgs. n. 231 del 2001 definisce «specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire» (art. 6, comma 2, lett. b). Le componenti di un sistema di controllo interno (preventivo), per le quali esistono consolidati riferimenti metodologici, sono molteplici.

Tuttavia, è opportuno ribadire che, per tutti gli enti, il sistema di controlli preventivi dovrà essere tale che lo stesso:

- nel caso di reati dolosi, non possa essere aggirato se non con intenzionalità;
- nel caso di reati colposi, come tali incompatibili con l'intenzionalità fraudolenta, risulti comunque violato, nonostante la puntuale osservanza degli obblighi di vigilanza da parte dell'apposito organismo i vigilanza.

Secondo le indicazioni appena fornite, qui di seguito sono elencate, con distinto riferimento ai reati dolosi e colposi previsti dal d.lgs. n. 231 del 2001, quelle che generalmente vengono ritenute **le componenti (i protocolli) di un sistema di controllo preventivo**, che dovranno essere attuate a livello aziendale per garantire l'efficacia del modello.

#### **A) Sistemi di controllo preventivo dei reati dolosi.**

Le componenti più rilevanti del sistema di controllo sono:

- il Codice Etico con riferimento ai reati considerati;
- un sistema organizzativo formalizzato e chiaro, soprattutto per quanto attiene all'attribuzione di responsabilità;
- la descrizione delle procedure manuali ed informatiche (sistemi informativi) tali da regolamentare lo svolgimento delle attività prevedendo gli opportuni punti di controllo; in questo ambito una particolare efficacia preventiva riveste lo strumento di controllo rappresentato dalla separazione di compiti fra coloro che svolgono fasi (attività) cruciali di un processo a rischio;
- i poteri autorizzativi e di firma assegnati in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali definite;
- il sistema di controllo di gestione in grado di fornire tempestiva segnalazione dell'esistenza e dell'insorgere di situazioni di criticità generale e/o particolare;

- predisporre un sistema sanzionatorio e disciplinare interno all'azienda, con il precipuo scopo di scoraggiare pratiche scorrette e/o illecite da parte dei soggetti apicali e dei sottoposti, punendo condotte che comportino la violazione del modello e delle sue procedure.
- comunicazione al personale e sua formazione.

**B) Sistemi di controllo preventivo dei reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose commessi con violazione delle norme di tutela della salute e sicurezza sul lavoro.**

Fermo restando quanto già precisato in relazione alle fattispecie di reato doloso, in questo ambito, le componenti più rilevanti del sistema di controllo sono:

- il Codice Etico (o di comportamento) con riferimento ai reati considerati;
- una struttura organizzativa con compiti e responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro definiti formalmente in coerenza con lo schema organizzativo e funzionale dell'azienda, a partire dal datore di lavoro fino al singolo lavoratore. Particolare attenzione va riservata alle figure specifiche operanti in tale ambito;
- la previsione di un sistema sanzionatorio, che nel caso di specie, deve prevedere sanzioni commisurate alla gravità dell'infrazione commessa e devono comunque rispettare le più generali disposizioni contenute nello Statuto del Lavoratori e nei vigenti CCNL.

Tale impostazione comporta in sostanza che:

- a) nella definizione dei compiti organizzativi e operativi della direzione aziendale, degli eventuali dirigenti, dei preposti e dei lavoratori siano esplicitati anche quelli relativi alle attività di sicurezza di rispettiva competenza nonché le responsabilità connesse all'esercizio delle stesse attività;
- b) siano in particolare documentati i compiti del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, degli addetti alla gestione delle emergenze e del medico competente;

- formazione e addestramento: lo svolgimento di compiti che possono influenzare la salute e sicurezza sul lavoro richiede una adeguata competenza, da verificare ed alimentare attraverso la somministrazione di formazione e addestramento finalizzati ad assicurare che tutto il personale, ad ogni livello, sia consapevole della importanza della conformità delle proprie azioni rispetto al modello organizzativo e delle possibili conseguenze dovute a comportamenti che si discostino dalle regole dettate dal modello. In concreto, ciascun lavoratore/operatore aziendale deve ricevere una formazione sufficiente ed adeguata con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni. Questa deve avvenire in occasione dell'assunzione, del trasferimento o cambiamento di mansioni o dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi. L'azienda dovrebbe organizzare la formazione e l'addestramento secondo i fabbisogni rilevati periodicamente;

- comunicazione e coinvolgimento: la circolazione delle informazioni all'interno dell'azienda assume un valore rilevante per favorire il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati e consentire consapevolezza ed impegno adeguati a tutti livelli. Il coinvolgimento dovrebbe essere realizzato attraverso:

- a) la consultazione preventiva in merito alla individuazione e valutazione dei rischi ed alla definizione delle misure preventive;
- b) riunioni periodiche che tengano conto almeno delle richieste fissate dalla legislazione vigente utilizzando anche le riunioni previste per la gestione aziendale;

- gestione operativa: il sistema di controllo, relativamente ai rischi per la salute e sicurezza sul lavoro dovrebbe integrarsi ed essere congruente con la gestione complessiva dei processi aziendali. Dall'analisi dei processi aziendali e delle loro interrelazione e dai risultati della valutazione dei rischi deriva la definizione delle modalità per lo svolgimento in sicurezza delle attività che impattano in modo significativo sulla salute e sicurezza sul lavoro. L'azienda, avendo identificato le aree di intervento associate agli aspetti di salute e sicurezza, dovrebbe esercitarne una gestione operativa regolata.

- In questo senso, particolare attenzione dovrebbe essere posta riguardo a:
- a) assunzione e qualificazione del personale;
  - b) organizzazione del lavoro e delle postazioni di lavoro;
  - c) acquisizione di beni e servizi impiegati dall'azienda e comunicazione delle opportune informazioni a fornitori ed appaltatori;
  - d) manutenzione normale e straordinaria;
  - e) qualificazione e scelta dei fornitori e degli appaltatori;
  - f) gestione delle emergenze;
  - g) procedure per affrontare le difformità rispetto agli obiettivi fissati ed alle regole del sistema di controllo.

Sistema di monitoraggio della sicurezza: la gestione della salute e sicurezza sul lavoro dovrebbe prevedere una fase di verifica del mantenimento delle misure di prevenzione e protezione dei rischi adottate e valutate idonee ed efficaci. Le misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione realizzate dall'azienda dovrebbero essere sottoposte a monitoraggio pianificato.

L'impostazione di un piano di monitoraggio si dovrebbe sviluppare attraverso:

- a) programmazione temporale delle verifiche (frequenza);
- b) attribuzione di compiti e di responsabilità esecutive;
- c) descrizione delle metodologie da seguire;
- d) modalità di segnalazione delle eventuali situazioni difformi.

Dovrebbe, quindi, essere previsto un monitoraggio sistematico le cui modalità e responsabilità dovrebbero essere stabilite contestualmente alla definizione delle modalità e responsabilità della gestione operativa.

Questo **monitoraggio di 1° livello** è svolto generalmente dalle risorse interne della struttura, sia in autocontrollo da parte dell'operatore, sia da parte del prepoto/dirigente ma può comportare, per aspetti specialistici (ad esempio, per verifiche strumentali), il ricorso ad altre risorse interne o esterne all'azienda. È bene, altresì, che la verifica delle misure di natura organizzativa e procedurale relative alla salute e sicurezza venga realizzata dai soggetti già definiti in sede di attribuzione delle responsabilità (in genere si tratta di dirigenti e preposti).

E altresì necessario che l'azienda conduca una periodica attività di **monitoraggio di 2° livello** sulla funzionalità del sistema preventivo adottato. Il monitoraggio di funzionalità dovrebbe consentire l'adozione delle decisioni strategiche ed essere condotto da personale competente che assicuri l'obiettività e l'imparzialità, nonché l'indipendenza dal settore di lavoro sottoposto a verifica ispettiva.

Secondo le Linee Guida di Confindustria, le componenti sopra descritte devono integrarsi organicamente in un'architettura del sistema che rispetti una serie di principi di controllo, fra cui:

- ogni operazione, transazione, azione deve essere verificabile, documentata, coerente e congrua: per ogni operazione vi deve essere un adeguato supporto documentale su cui si possa procedere in ogni momento all'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato, verificato l'operazione stessa;
- nessuno può gestire in autonomia un intero processo: il sistema deve garantire l'applicazione del principio di separazione di funzioni, per cui l'autorizzazione all'effettuazione di un'operazione, deve essere sotto la responsabilità di persona diversa da chi contabilizza, esegue operativamente o controlla l'operazione;
- documentazione dei controlli: il sistema di controllo deve documentare (eventualmente attraverso la redazione di verbali) l'effettuazione dei controlli, anche di supervisione.

È opportuno evidenziare che la mancata conformità a punti specifici delle Linee Guida di Confindustria non inficia di per sé la validità del Modello. Il singolo Modello, infatti, dovendo essere redatto con riguardo alla realtà concreta della società cui si riferisce, ben può discostarsi in taluni specifici punti dalle Linee Guida (che, per loro natura, hanno carattere generale), quando ciò sia dovuto alla necessità di garantire maggiormente le esigenze tutelate dal Decreto.

### C) Sistemi di controllo preventivo nei reati ambientali.

Fermo restando quanto già precisato in relazione alle fattispecie di reato doloso, in questo ambito, le componenti più rilevanti del sistema di controllo sono sostanzialmente quelle già esposte dettagliatamente al precedente punto B) al quale si rimanda, con specifico riferimento ai predetti reati di tutela e sicurezza sul lavoro.

### 6.2 Articolazione e regole per l'approvazione del modello e suoi aggiornamenti.

Ai fini della predisposizione del Modello si è dunque proceduto, in coerenza metodologica con quanto proposto dalle Linee Guida di Confindustria:

- ad identificare le attività cosiddette sensibili, attraverso il preventivo esame della documentazione aziendale (statuto, eventuale regolamenti, organigrammi, mansionari, disposizioni e comunicazioni organizzative) ed una serie di colloqui con i soggetti preposti ai vari settori dell'operatività aziendale (ovvero con i responsabili delle diverse funzioni). L'analisi è stata preordinata all'identificazione e alla valutazione del concreto svolgimento di attività nelle quali potessero configurarsi condotte illecite a rischio di commissione dei reati presupposti. Allo stesso tempo si è proceduto a valutare gli eventuali presidi di controllo, anche preventivo, in essere e le eventuali criticità da sottoporre a successivo miglioramento;

- a disegnare e implementare le azioni necessarie ai fini del miglioramento del sistema di controllo e all'adeguamento dello stesso agli scopi perseguiti dal Decreto, nonché dei fondamentali principi della separazione dei compiti e della definizione dei poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate. In tale fase, particolare attenzione è stata dedicata ad individuare e regolare i processi di gestione e controllo finanziario nelle attività a rischio;

- a definire i “protocolli di controllo” nei casi in cui un’ipotesi di rischio sia stata ravvisata come sussistente. In tal senso si sono dunque definiti protocolli di decisione e di attuazione delle decisioni che esprimono l’insieme di regole e la disciplina che i soggetti preposti alla responsabilità operativa di tali attività hanno concorso ad individuare come le più idonee a governare il profilo di rischio individuato. Il principio adottato nella costruzione del sistema di controllo è quello per il quale la soglia concettuale di accettabilità è rappresentata da un sistema di prevenzione tale da non poter essere aggirato se non fraudolentemente, come già sopra indicato. I protocolli sono ispirati alla regola di rendere documentate e verificabili le varie fasi del processo decisionale, affinché sia possibile risalire alla motivazione che ha guidato alla decisione.

I momenti fondamentali del Modello sono pertanto:

- la mappatura delle attività a rischio della società, ossia quelle attività nel cui ambito è possibile la commissione dei reati previsti dal Decreto;
- la predisposizione di adeguati momenti di controllo a prevenzione della commissione dei reati previsti dal Decreto;
- la verifica *ex post* dei comportamenti aziendali, nonché del funzionamento del Modello con conseguente aggiornamento periodico;
- la diffusione ed il coinvolgimento di tutti i livelli aziendali nell’attuazione delle regole comportamentali e delle procedure istituite;
- l’attribuzione all’OdV di specifici compiti di vigilanza sull’efficace e corretto funzionamento del Modello;
- la realizzazione e/o aggiornamento di un Codice Etico.

Il Modello, fermo restando le finalità peculiari descritte precedentemente e relative alla valenza esimente prevista dal Decreto, si inserisce nel più ampio sistema di controllo già in essere ed adottato al fine di fornire la ragionevole garanzia circa il raggiungimento degli obiettivi aziendali nel rispetto delle leggi e dei regolamenti, dell'affidabilità delle informazioni finanziarie e della salvaguardia del patrimonio, anche contro possibili frodi.

In particolare, con riferimento alle aree di attività cosiddette sensibili, la Società ha individuato i seguenti principi cardine del proprio Modello, che regolando tali attività rappresentano gli strumenti diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società e a garantire un idoneo controllo sulle stesse, anche in relazione ai reati da prevenire:

- separazione dei compiti attraverso una corretta distribuzione delle responsabilità e la previsione di adeguati livelli autorizzativi, allo scopo di evitare sovrapposizioni funzionali o allocazioni operative che concentrino le attività critiche su un unico soggetto;
- chiara e formalizzata assegnazione di poteri e responsabilità, con espressa indicazione dei limiti di esercizio e in coerenza con le mansioni attribuite e le posizioni ricoperte nell'ambito della struttura organizzativa;
- nessuna operazione significativa può essere intrapresa senza autorizzazione (in particolare degli organi apicali della società);
- esistenza di regole comportamentali idonee a garantire l'esercizio delle attività aziendali nel rispetto delle leggi e dei regolamenti e dell'integrità del patrimonio aziendale;
- adeguata regolamentazione procedurale delle attività aziendali cosiddette sensibili, cosicché: o i processi operativi siano definiti prevedendo un adeguato supporto documentale per consentire che essi siano sempre verificabili in termini di congruità, coerenza e responsabilità; o le decisioni e le scelte operative siano sempre tracciabili in termini di caratteristiche e motivazioni e siano sempre individuabili coloro che hanno autorizzato, effettuato e verificato le singole attività; o siano garantite modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati; o siano svolte e documentate le attività di controllo e supervisione, compiute sulle transazioni aziendali; o esistano meccanismi di sicurezza che garantiscano un'adeguata protezione all'accesso fisico-logico ai dati e ai beni aziendali; o lo scambio delle informazioni fra fasi o processi contigui avvenga in modo da garantire l'integrità e la completezza dei dati gestiti.

I principi sopra descritti appaiono coerenti con le indicazioni fornite dalle Linee Guida emanate da Confindustria, e sono ritenuti dalla società ragionevolmente idonei anche a prevenire i reati richiamati dal Decreto.

Per tale motivo, la Società reputa fondamentale garantire la corretta e concreta applicazione dei sopra citati principi di controllo in tutte le aree di attività aziendali cosiddette sensibili individuate e descritte nelle Parti Speciali del presente Modello.

### **6.3 Fondamenta e contenuti del modello.**

Il Modello predisposto dalla Energy System Project Srl, per quanto possibile, si fonda su:

- il Codice Etico, destinato a fissare le linee di comportamento generali;
- la struttura organizzativa (organigramma) che definisce l'attribuzione dei compiti e relative eventuali deleghe – prevedendo, per quanto possibile, la separazione delle funzioni o in alternativa dei controlli compensativi – e i soggetti chiamati a controllare la correttezza dei comportamenti;
- la mappatura delle aree aziendali sensibili, vale a dire la descrizione di quei processi nel cui ambito risulta più agevole che possano essere commessi reati;
- i processi strumentali alle aree aziendali sensibili, ovvero quei processi attraverso i quali vengono gestiti strumenti di tipo finanziario e/o mezzi sostitutivi in grado di supportare la commissione dei reati nelle aree a rischio reato;
- l'utilizzo di “procedure aziendali formalizzate”, tese a disciplinare le modalità operative corrette per assumere ed attuare decisioni nelle diverse aree aziendali sensibili;
- l'indicazione dei soggetti che intervengono a presidio di tali attività, nei ruoli auspicabilmente distinti tra esecutori e controllori, ai fini di una segregazione dei compiti di gestione e di controllo;

- il più possibile, l'adozione di un sistema di deleghe e di poteri aziendali, coerente con le responsabilità assegnate e che assicuri una chiara e trasparente rappresentazione del processo aziendale di formazione e di attuazione delle decisioni, secondo il requisito della unicità del preposto alla funzione;
  - l'individuazione di metodologie e di strumenti che assicurino un adeguato livello di monitoraggio e di controllo, sia diretto sia indiretto, essendo il primo tipo di controllo affidato agli operatori specifici di una data attività e al preposto, nonché il secondo controllo al management e all'Organismo di Vigilanza;
  - la precisazione dei supporti informativi per la tracciabilità delle attività di monitoraggio e di controllo (es. schede, tabulati, rapporti, appositi files, ecc.);
  - la procedura di segnalazione, a tutela dell'integrità dell'ente, di condotte illecite, rilevanti ai sensi del d.lgs. n.231/2001 o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, garantendo la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione, anche attraverso la implementazione di almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;
  - la definizione di un sistema sanzionatorio per coloro che violino le regole di condotta stabilite dalla Società. Sistema che, per un verso, dovrà contemplare il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti di chi effettua segnalazioni (e soggetti collegati) nei termini di cui alla procedura di segnalazione attualmente vigente (whistleblowing), per motivi collegati, direttamente o indirettamente alla segnalazione e, per altro verso, dovrà prevedere sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate;
  - la definizione di un sistema sanzionatorio per coloro che violino le regole di condotta (in particolare il Codice Etico e norme e regole del procedimento whistleblowing attuale) stabilite dalla Società;
- l'attuazione di un piano: 1) di formazione del personale che opera in aree sensibili, dell'Amministratore Unico e degli eventuali altri organi apicali anche di fatto; 2) di informazione di tutti gli altri soggetti interessati;
  - la costituzione di un Organismo di Vigilanza cui viene assegnato il compito di vigilare sull'efficacia ed il corretto funzionamento del modello, sulla coerenza dello stesso con gli obiettivi e sul suo aggiornamento periodico.

La documentazione relativa al modello si compone delle seguenti parti:

PARTE GENERALE: descrizione del Modello e della Società.

- |                     |   |
|---------------------|---|
| Parte speciale 1° – | Codice Etico.   |
| Parte speciale 2° – | Sistema sanzionatorio.  |
| Parte speciale 3° – | Struttura, composizione, regolamento e funzionamento dell'Organismo di Vigilanza.   |
| Parte speciale 4° – | Struttura organizzativa e sistema delle deleghe e dei poteri (organigramma).  |
| Parte speciale 5° - | Procedura di segnalazione – Whistleblowing.   |
| *****               |   |
| Parte speciale A –  | Reati contro il patrimonio culturale.   |
| Parte speciale B –  | Reati in materia di riciclaggio di beni culturali.  |
| Parte speciale C –  | Reati in danno degli animali.   |
| Parte speciale E –  | Reati contro la Pubblica Amministrazione e ai danni dello Stato.  |
| Parte speciale F –  | Reati societari.  |
| Parte speciale G –  | Reati in tema di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento |
| Parte speciale H –  | Reati contro la personalità individuale.  |
| Parte speciale I –  | Reati in tema di sicurezza sul luogo di lavoro.   |
| Parte speciale J -  | Reati in tema di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di Provenienza illecita                        |
| Parte speciale K –  | Reati in tema di criminalità informatica e trattamento illecito dei dati.   |

Parte speciale L –	Reati contro l'industria e il commercio.
Parte Speciale M -	Reati in materia di violazione del diritto d'autore.
Parte speciale N –	Reati ambientali.
Parte speciale O –	Reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.
Parte speciale P –	Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria ex art. 377 bis c.p.
Parte speciale Q –	Reati in materia di criminalità organizzata.
Parte speciale R –	Reati tributari.
Parte speciale S –	Reati in materia di abuso di mercato.
Parte speciale T –	Reati contro il terrorismo.
Parte speciale V –	Reati in materia di pagamenti diversi dai contanti.
Parte speciale W –	Reati in materia di frode in competizioni sportive.
Parte speciale X –	Reati in materia di contrabbando.
Parte speciale Z –	Reati in materia di xenofobia.

\*\*\*\*\*

#### **6.4 CODICE ETICO.**

Il Codice Etico è il documento elaborato ed adottato in via autonoma dalla Energy System Project Srl per comunicare a tutti i soggetti cointeressati i principi di deontologia aziendale, gli impegni e le responsabilità etiche nella conduzione degli affari e delle attività aziendali cui la Società intende uniformarsi. Se ne pretende il rispetto da parte di tutti coloro che operano in Energy System Project Srl e che con essa intrattengono relazioni contrattuali.

I principi e le regole di comportamento contenute nel presente Modello si integrano con quanto espresso nel Codice Etico adottato dalla Società, pur presentando il Modello, per le finalità che esso intende perseguire in attuazione delle disposizioni del Decreto, una portata diversa rispetto al Codice Etico stesso.

Si rende opportuno precisare che il Codice Etico rappresenta uno strumento adottato in via autonoma e suscettibile di applicazione sul piano generale da parte della Società allo scopo di esprimere una serie di principi di deontologia aziendale che la Società stessa riconosce come propri e sui quali intende richiamare l'osservanza di tutti i suoi dipendenti e di tutti coloro che cooperano al perseguitamento dei fini aziendali, compresi fornitori e clienti; il Modello risponde, invece, a specifiche prescrizioni contenute nel Decreto, finalizzate a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati per fatti che, commessi apparentemente nell'interesse o a vantaggio dell'azienda, possono comportare una responsabilità amministrativa in base alle disposizioni del Decreto medesimo. Tuttavia, in considerazione del fatto che il Codice Etico richiama principi di comportamento idonei anche a prevenire i comportamenti illeciti di cui al Decreto, esso acquisisce rilevanza ai fini del Modello e costituisce, pertanto, formalmente una componente integrante del Modello medesimo.

Il Codice Etico della Società Energy System Project Srl è riportato nella "Parte speciale 1°: Codice Etico".

#### **6.5. Struttura organizzativa (Organigramma).**

La struttura organizzativa della Società viene definita attraverso l'emanazione di deleghe di funzioni e disposizioni organizzative (eventuali ordini di servizio, job description, direttive organizzative interne, ecc...) da parte dell'amministratore unico.

La formalizzazione della struttura organizzativa adottata viene assicurata dall'amministratore unico, che provvede periodicamente ad aggiornare l'organigramma della Società e alla sua comunicazione a chi di dovere.

La struttura organizzativa di Energy System Project Srl, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Modello, è riportata nella "Parte speciale 4°: Struttura organizzativa e sistema delle deleghe e dei poteri" e rappresenta la mappa delle aree della Società e delle relative funzioni che sono attribuite ad ogni area.

## 6.6. Procedura di segnalazione (Whistleblowing).

Come già esposto sopra, l'art. 6bis del D. Lgs. 231/2001 è stato modificato dal recente Decreto Legislativo n. 24/2023 "c.d. Decreto Whistleblowing" (che ha modificato la precedente legge 30 novembre 2017, n. 179 che aveva introdotto l'istituto del Whistleblowing) che è stato adottato in "attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali"; nonché sono state emesse successive linee guida e delibere ANAC adottate da quest'ultima in merito all'attuazione del predetto decreto che disciplina, in maniera più ampia e dettagliata, la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

Come già detto, sono previsti, in generale ed in sintesi, dal predetto "Decreto Whistleblowing", sistemi/piattaforme informatiche che devono essere adottate dagli enti pubblici e privati che rientrano nell'applicazione del predetto decreto, le quali garantiscano maggiore tutela e riservatezza – anche mediante sistemi di crittografia – di coloro che segnalano (in forma scritto o orale) violazione di normative atte a contrastare (e prevenire) la corruzione e la cattiva amministrazione nel settore pubblico e privato, e che ledono gli interessi sopra descritti al precedente capoverso.

Inoltre aumentano le persone fisiche che possono essere protette per le segnalazioni, denunce o divulgazioni pubbliche; viene esteso anche l'ambito oggettivo di ciò che è viene considerato violazione rilevante ai fini della protezione, con precisazione di ciò che non costituisce oggetto di protezione. Inoltre il predetto Decreto Lgs. n.24/23 disciplina tre canali di segnalazione e le condizioni per accedervi: interno (negli enti/società con persona o ufficio dedicato oppure tramite un soggetto esterno con competenze specifiche); esterno (gestito da ANAC) nonché il canale della divulgazione pubblica; inoltre è prevista una disciplina dettagliata in ordine agli obblighi di riservatezza e del trattamento dei dati personali ricevuti, gestiti e comunicati da terzi o a terzi; un maggiore precisazione dei comportamenti/fattispecie che costituiscono ritorsione con ampliamento dei vari casi che la configurano, nonché una maggiore tutela per chi subisce le predette ritorsioni, offerta sia da ANAC che dall'autorità giudiziaria e maggiori indicazioni sulla responsabilità del segnalante e sulle scriminanti; la previsione di misure di sostegno per le persone segnalanti, anche mediante il terzo settore che abbia adeguat e competenze in materia; una specifica disciplina delle sanzioni applicabili da ANAC in caso, sostanzialmente di violazione di quanto predetto, con l'introduzione da parte dei soggetti privati di sanzioni nel sistema disciplinare adottato ai sensi del d.lgs. n. 231/2001.

Restano pertanto, ed anzi risultano ampliate le misure concernenti: - il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante (e delle ulteriori persone coinvolte nella segnalazione) per motivi collegati, direttamente o indirettamente alla segnalazione;- nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e), sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante (e delle ulteriori persone coinvolte nella segnalazione), nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

Alla luce delle modifiche normative predette, ora illustrate, il Modello 231 dovrà contemplare una specifica procedura di Whistleblowing aggiornata, munendosi di apposito canale/piattaforma informatica interna ad hoc, accessibile dal proprio sito internet, che consentano la presentazione e gestione di eventuali segnalazioni rientranti nelle ipotesi previste dal predetto "Decreto Whistleblowing", fondate su elementi di fatto precisi e concordanti e gestite in conformità delle disposizioni del predetto Decreto n.24/23 e successive delibere/linee guida ANAC, garantendo la riservatezza dell'identità del segnalante e delle altre figure tutelate dal medesimo "Decreto Whistleblowing" anche mediante sistemi di crittografia.

La procedura, inoltre, dovrà pertanto conformarsi al predetto "Decreto Whistleblowing", tenendo in particolare considerazione le seguenti misure:

- l'individuazione ed adozione di un apposito sistema informativo / piattaforma informatica accessibile dal proprio sito internet per la gestione delle segnalazioni di violazioni di cui al predetto "Decreto

Whistleblowing” che consenta di garantire il massimo anonimato del c.d. whistleblower, e delle figure connesse e tutelate dal predetto “Decreto Whistleblowing”, anche mediante un sistema di crittografia, nonché l’osservanza di tutte le disposizioni vigenti a livello nazionale ed europeo in materia di privacy, coordinate con quanto disposto nel medesimo “Decreto Whistleblowing”;

- Sulla predetta pagina/sezione ad hoc del proprio sito web, la Energy System Project Srl dovrà anche esplicitare, le procedure per il ricevimento delle segnalazioni e per la loro gestione, nonché il ruolo e i compiti dei soggetti che gestiscono le segnalazioni; le modalità e i termini di conservazione dei dati, appropriati e proporzionati in relazione alla procedura di whistleblowing e alle disposizioni di legge vigenti. Nonché sui presupposti per effettuare le segnalazioni sul medesimo canale interno, ed anche sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazione esterne all’ANAC.

Le suddette informazioni dovranno essere esposte e rese facilmente visibili anche nei luoghi di lavoro, nonché accessibili alle persone che pur non frequentando i luoghi di lavoro intrattengono un rapporto giuridico con la stessa Energy System Project Srl, in una delle forme di cui all’articolo 3, commi 3 o 4, del predetto “Decreto Whistleblowing”.

- la formazione specifica dei soggetti apicali, nonché di quelli a loro subordinati, e soprattutto anche del Gestore della segnalazione dalla stessa società Energy System Project Srl nominato;

- l’integrazione del sistema disciplinare predisposto dal Modello 231, con l’inclusione di sanzioni, oltre che nei confronti di coloro che violino le misure di tutela del segnalante (e delle persone coinvolte nella segnalazione), nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate, e più in generale di coloro a cui estende le applicazioni di sanzioni disciplinari il predetto “Decreto Whistleblowing”.

La procedura di segnalazione (Whistleblowing”) è riportata comunque nella apposita sezione n.5 del presente MOGC adottato dalla Energy System Project Srl.

#### **6.7. Aree di attività sensibili, processi strumentali e processo decisionale.**

Il processo decisionale afferente le aree di attività sensibili deve uniformarsi ai seguenti criteri:

- ogni decisione riguardante le operazioni nell’ambito delle aree di attività sensibili, come di seguito individuate, deve risultare possibilmente da un documento scritto;

- per quanto sia possibile stante l’attuale limitata composizione aziendale della Energy System Project Srl, dovrà evitarsi l’identità soggettiva tra colui che decide in merito allo svolgimento di un processo all’interno di un’area di attività sensibile e colui che effettivamente lo pone in essere portandola a compimento; in ogni caso e quando ciò non sia evitabile, dovrà essere prontamente e dettagliatamente informato, anche a mezzo dell’invio di relativa documentazione:

a) il diretto e superiore soggetto apicale preposto all’attività sensibile nella quale è stato posto in essere il relativo processo, qualora quest’ultimo sia stato posto in essere da un soggetto subordinato e/o collegato con il predetto soggetto apicale; quest’ultimo riferirà poi successivamente all’Organismo di Vigilanza nominato ex D. Lgs. 231/01, nei tempi e modi convenuti con quest’ultimo;

b) dal soggetto apicale direttamente all’Organismo di Vigilanza nominato ex D. Lgs. 231/01, qualora sia stato il medesimo soggetto apicale a porre in essere il relativo processo attinente all’attività sensibile al cui vertice è preposto il predetto soggetto apicale.

Ugualmente ai precedenti capoversi, lett.re a) e b), si procederà, qualora non sia possibile evitare identità soggettiva tra coloro che decidono e pongono in essere un processo all’interno di un’area sensibile, e coloro che risultano investiti del potere di destinarvi le necessarie risorse economiche e finanziarie.

Le principali attività sensibili e i principali processi strumentali, emersi per la Energy System Project Srl a seguito della compiuta e dettagliata analisi di *risk assessment*, in precedenza descritto e compiuto per la predetta società, sono oggetto di dettagliata analisi nelle relative parti speciali alle quali si rimanda.

### **6.7.1 Archiviazione della documentazione relativa alle attività sensibili e ai processi strumentali.**

Le attività condotte nell’ambito delle attività sensibili e dei processi strumentali trovano adeguata formalizzazione con particolare riferimento alla documentazione predisposta all’interno della realizzazione delle stesse.

La documentazione sopra delineata, prodotta e/o disponibile su supporto cartaceo o elettronico, è archiviata in maniera ordinata e sistematica a cura delle funzioni coinvolte nelle stesse, o specificamente individuate in procedure o istruzioni di lavoro di dettaglio.

Per la salvaguardia del patrimonio documentale e informativo aziendale sono previste adeguate misure di sicurezza a presidio del rischio di perdita e/o alterazione della documentazione riferita alle attività sensibili e ai processi strumentali o di accessi indesiderati ai dati/documenti.

### **6.7.2 Sistemi informativi e applicativi informatici.**

Al fine di presidiare l’integrità dei dati e l’efficacia dei sistemi informativi e/o gli applicativi informatici utilizzati per lo svolgimento di attività operative o di controllo nell’ambito di attività sensibili o processi strumentali, o a supporto delle stesse, deve essere garantita possibilmente la presenza e l’operatività di:

- sistemi di profilazione delle utenze in relazione all’accesso a moduli o ambienti;
- regole per il corretto utilizzo dei sistemi ed ausili informativi aziendali (supporti hardware e software);
- meccanismi automatizzati di controllo accessi ai sistemi;
- meccanismi automatizzati di blocco o inibizione all’accesso.

### **6.8 Sistema delle deleghe e dei poteri.**

Il sistema autorizzativo che si traduce in un sistema articolato e coerente di deleghe di funzioni e procure della Società, deve uniformarsi possibilmente alle seguenti prescrizioni:

- le deleghe devono coniugare ciascun potere di gestione alla relativa responsabilità e ad una posizione adeguata nell’organigramma e essere aggiornate in conseguenza dei mutamenti organizzativi;
- ciascuna delega deve definire e descrivere in modo specifico e non equivoco i poteri gestionale del delegato e il soggetto cui il delegato riporta gerarchicamente;
- i poteri gestionali assegnati con le deleghe e la loro attuazione devono essere coerenti con gli obiettivi aziendali;
- il delegato può eventualmente disporre di poteri di spesa adeguati alle funzioni conferitegli;
- le procure possono essere conferite esclusivamente a soggetti dotati di delega funzionale interna o di specifico incarico e possono prevedere l’estensione dei poteri di rappresentanza e, eventualmente, i limiti di spesa numerici;
- solo i soggetti muniti di specifici e formali poteri possono assumere, in suo nome e per suo conto, obbligazioni verso terzi;
- tutti coloro che intrattengono rapporti con la P.A. devono essere dotati di delega o procura in tal senso.

Il Sistema delle deleghe e dei poteri di Energy System Project Srl, che costituisce parte integrante e sostanziale del Modello, è riportato nella “Parte speciale 3°: “Struttura organizzativa e sistema delle deleghe e dei poteri - Organigramma”.

A tutti i poteri attribuiti mediante delega o espletamento di poteri corrispondono esattamente mansioni e responsabilità come riportate nell’organigramma della Società.

## 6.9 Informativa e formazione.

### 6.9.1 Informativa.

Per garantire l'efficacia del Modello, Energy System Project Srl si pone l'obiettivo di assicurare la corretta conoscenza, da parte di tutti i destinatari, anche in funzione del loro diverso livello di coinvolgimento nei processi sensibili.

A tal fine, Energy System Project Srl provvederà alla diffusione del Modello (limitatamente alle parti divulgabili a terzi e non sensibili e/o violative della normativa in materia di Privacy) mediante le seguenti modalità di carattere generale:

la creazione sul sito intranet aziendale di specifiche pagine web, costantemente aggiornate, i cui contenuti riguardino essenzialmente:

1. un'informativa di carattere generale relativa al Decreto e alle linee guida adottate per la redazione del Modello;
2. la struttura e le principali disposizioni operative del Modello adottato da Energy System Project Srl;
3. la procedura di segnalazione all'OdV e la scheda standard per la comunicazione - da parte dei soggetti in posizione apicale e dei dipendenti - di eventuali comportamenti, di altri dipendenti o di terzi, ritenuti potenzialmente in contrasto con i contenuti del Modello;
4. la creazione di un link sul sito aziendale che contenga il Codice Etico.

Al momento dell'adozione del Modello, verrà inviato a tutti i dipendenti in organico una comunicazione da parte degli organi individuati (es. Amministratore unico ecc.), per avvertire che Energy System Project Srl. si è dotata di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del Decreto; verranno poi rese periodicamente anche da terzi soggetti incaricati dalla società, informazioni ed attività esplicativa, a tutti i dipendenti aziendali coinvolti dal presente MOGC, anche con sottoposizione degli stessi interessati a test valutativi di apprendimento e conoscenza del predetto modello.

Ai nuovi dipendenti verrà consegnata un'apposita informativa sul Modello adottato contenente una nota informativa, nel corpo della lettera di assunzione, dedicata al Decreto ed alle caratteristiche del Modello adottato.

L'informativa rivolta ai cittadini di lingua diversa rispetto alla lingua italiana dovrà avvenire mediante lingua e/o metodo idoneo alla comprensione dell'argomento trattato.

### 6.9.2 Informativa a collaboratori esterni

Tutti i soggetti esterni alla Società (consulenti, partner, fornitori ecc.) saranno opportunamente informati in merito all'adozione, da parte di Energy System Project Srl., di un Modello includente un Codice Etico.

Verrà inoltre richiesto loro il formale impegno al rispetto delle disposizioni contenute nei suddetti documenti.

Per quanto riguarda i consulenti esterni che stabilmente collaborano con Energy System Project Srl, sarà cura di Energy System Project Srl prendere contatti con questi e accertarsi, anche tramite eventuali verifiche, che detti consulenti conoscano i principi portati del Modello della società e siano disposti a rispettarlo.

### 6.9.3 Formazione.

I contenuti dei "programmi di formazione" possono essere predisposti, vagliati, ed i stessi "programmi di formazione" possono essere svolti, da un consulente esterno alla Società, che opererà anche di concerto con l'OdV, oppure predisposti e resi da quest'ultimo Organismo di Vigilanza nominato; previa

predisposizione in ogni caso da parte della società, di apposito budget finanziario e conferimento di apposito incarico allo stesso terzo consulente esterno e/o all'Organismo di Vigilanza nominato. Della formazione occorre tenere traccia formale.

#### **6.9.4 Formazione del personale in posizione c.d. “apicale”.**

La formazione del personale c.d. “apicale”, avviene anche sulla base di corsi di formazione e aggiornamento, con obbligo di partecipazione e di frequenza nonché con un test valutativo finale – che può essere tenuto anche oralmente – in grado di attestare la qualità dell’attività formativa ricevuta.

La formazione e l’aggiornamento devono essere calendarizzati all’inizio dell’anno, e per eventuali neo assunti in posizione c.d. “apicale”, avviene sulla base anche di un’informatica contenuta nella lettera di assunzione.

La formazione dei soggetti in posizione c.d. “apicale” deve essere suddivisa in due parti: una parte “generalista” e una parte “specifica”.

La parte “generalista” deve contenere:

- riferimenti normativi, giurisprudenziali e di best practice;
- responsabilità amministrativa dell’ente: scopo, ratio del Decreto, natura della responsabilità,
- novità in ambito normativo;
- destinatari del decreto;
- presupposti di imputazione della responsabilità;
- descrizione dei reati presupposto;
- tipologie di sanzioni applicabili all’ente;
- condizioni per l’esclusione della responsabilità o limitazione della stessa.

Nel corso della formazione si procederà inoltre all’esplicitamento delle seguenti attività:

- si sensibilizzano i presenti sull’importanza attribuita da Energy System Project Srl all’adozione di un sistema di governo e di controllo dei rischi;
- si descrivono la struttura e i contenuti del Modello adottato, nonché l’approccio metodologico seguito per la sua realizzazione e il suo aggiornamento.

Nell’ambito della formazione riguardante la parte “specifica”, ci si sofferma:

- sulla puntuale descrizione delle singole fattispecie di reato;
- sull’individuazione degli autori dei reati;
- sull’esemplificazione delle modalità attraverso le quali i reati vengono posti in essere;
- sull’analisi delle sanzioni applicabili;
- sull’abbinamento delle singole fattispecie di reato con le specifiche aree di rischio evidenziate;
- sui protocolli di prevenzione specifici individuati dalla Società per evitare di incorrere nelle aree di rischio identificate;
- si descrivono i comportamenti da tenere in materia di comunicazione e formazione dei propri dipendenti gerarchici, in particolare del personale operante nelle aree aziendali ritenute sensibili;
- si illustrano i comportamenti da tenere nei confronti dell’OdV, in materia di comunicazioni, segnalazioni e collaborazione alle attività di vigilanza e aggiornamento del Modello;
- si procede a sensibilizzare i responsabili delle funzioni aziendali potenzialmente a rischio di reato e dei propri dipendenti gerarchici, in relazione al comportamento da osservare, alle conseguenze derivanti da un mancato rispetto delle stesse e, in generale, del Modello adottato da Energy System Project Srl;
- la formazione dei cittadini di lingua diversa rispetto alla lingua italiana dovrà avvenire mediante lingua e/o metodo idoneo alla comprensione dell’argomento trattato.

#### **6.9.5 Formazione di altro personale.**

La formazione della restante tipologia di personale inizia con una nota informativa interna che, per i neo assunti, sarà consegnata al momento dell’assunzione.

Anche la formazione del personale diverso da quello c.d. “apicale”, avviene sulla base di corsi di

formazione e aggiornamento, con obbligo di partecipazione e di frequenza nonché con un test valutativo finale – che può essere tenuto anche oralmente – in grado di attestare la qualità dell’attività formativa ricevuta.

La formazione e l’aggiornamento devono essere calendarizzati all’inizio dell’anno.

La formazione dei soggetti diversi da quelli in posizione c.d. “apicale” deve essere suddivisa in due parti: una parte “generalista” e una parte “specifico”, di carattere eventuale e/o parziale.

La parte “generalista” deve contenere:

- riferimenti normativi, giurisprudenziali e di best practice;
- responsabilità amministrativa dell’ente: scopo, ratio del Decreto, natura della responsabilità, novità in ambito normativo;
- destinatari del decreto;
- presupposti di imputazione della responsabilità;
- descrizione dei reati presupposto;
- tipologie di sanzioni applicabili all’ente;
- condizioni per l’esclusione della responsabilità o limitazione della stessa.

Nel corso della formazione si procederà inoltre all’espletamento delle seguenti attività:

- si sensibilizzano i presenti sull’importanza attribuita da Energy System Project Srl all’adozione di un sistema di governo e di controllo dei rischi;
- si descrivono la struttura e i contenuti del Modello adottato, nonché l’approccio metodologico seguito per la sua realizzazione e il suo aggiornamento.

Nell’ambito della formazione riguardante la parte “specifico”, ci si sofferma:

- sulla puntuale descrizione delle singole fattispecie di reato;
- sull’individuazione degli autori dei reati;
- sull’esemplificazione delle modalità attraverso le quali i reati vengono posti in essere; - sull’analisi delle sanzioni applicabili;
- sull’abbinamento delle singole fattispecie di reato con le specifiche aree di rischio evidenziate;
- sui protocolli di prevenzione specifici individuati dalla Società per evitare di incorrere nelle aree di rischio identificate;
- si descrivono i comportamenti da tenere in materia di comunicazione e formazione dei propri dipendenti gerarchici, in particolare del personale operante nelle aree aziendali ritenute sensibili;
- si illustrano i comportamenti da tenere nei confronti dell’OdV, in materia di comunicazioni, segnalazioni e collaborazione alle attività di vigilanza e aggiornamento del Modello;
- si procede a sensibilizzare i responsabili delle funzioni aziendali potenzialmente a rischio di reato e dei propri dipendenti gerarchici, in relazione al comportamento da osservare, alle conseguenze derivanti da un mancato rispetto delle stesse e, in generale, del Modello adottato da Energy System Project Srl S.r.l.

La formazione dei cittadini di lingua diversa rispetto alla lingua italiana dovrà avvenire mediante lingua e/o metodo idoneo alla comprensione dell’argomento trattato.

#### **6.9.6 Formazione dell’Organismo di Vigilanza.**

L’Organismo di Vigilanza deve essere adeguatamente informato e formato sui suoi compiti e sull’adeguamento ed aggiornamento del d.lgs. n. 231/2001, o, più in generale, in materie penali.

Questo aggiornamento ed adeguata formazione dell’Organismo di Vigilanza necessita a quest’ultimo per una comprensione elevata – da un punto di vista tecnico – del Modello organizzativo e dei protocolli di prevenzione specifici individuati dalla Società, sia gli strumenti utili per procedere in modo adeguato all’espletamento del proprio incarico di controllo.

Questa formazione può avvenire, in generale ed anche alternativamente, mediante: 1) la partecipazione a convegni o seminari in materia di d.lgs. n. 231 del 2001; 2) a riunioni con esperti in materia di responsabilità amministrativa delle società (d.lgs. n. 231 del 2001) o in materie penalistiche; in particolare, con riferimento alla sola comprensione del Modello organizzativo e dei protocolli di prevenzione specifici individuati dalla Società, mediante la partecipazione ai corsi di formazione e aggiornamento organizzati per i soggetti in posizione c.d. “apicale”; 3) mediante la consultazione e studio di appositi testi formativi e/o giurisprudenziali in merito.

#### **6.10 Sistema sanzionatorio.**

La predisposizione di un efficace sistema sanzionatorio per la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello, è condizione essenziale per garantire l'effettività del modello stesso.

Al riguardo, infatti, l'articolo 6 comma 2 lettera e) e l'art. 7 comma 4 lett. b) del Decreto prevedono che il modello debba «*introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello*».

L'applicazione delle sanzioni disciplinari determinate ai sensi del Decreto prescinde dall'esito di eventuali procedimenti penali, in quanto le regole imposte dal Modello e dal Codice Etico sono assunte da Energy System Project S.r.l. in piena autonomia, indipendentemente dalla tipologia di illecito che le violazioni del Modello o del Codice stesso possano determinare.

In particolare, Energy System Project S.r.l. si avvale di un sistema sanzionatorio che:

- individua esattamente le sanzioni disciplinari da adottarsi nei confronti di soggetti che pongano in essere violazioni, infrazioni, elusioni, imperfette o parziali applicazioni delle prescrizioni contenute nel modello, il tutto nel rispetto delle relative disposizioni dei CCNL e delle prescrizioni legislative applicabili;
- prevede una apposita procedura di irrogazione delle suddette sanzioni, individuando il soggetto preposto alla loro irrogazione e in generale a vigilare sulla osservanza, applicazione ed aggiornamento del sistema sanzionatorio;
- introduce idonee modalità di pubblicazione e diffusione;
- include sanzioni nei confronti di coloro che violino le misure di tutela del soggetto che effettua una segnalazione (o di tutti gli altri soggetti coinvolti nella predetta segnalazione in conformità al nuovo “Decreto Whistleblowing”) ai sensi della procedura di segnalazione Whistleblowing, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate, o comunque in tutti i casi previsti dal nuovo .

Energy System Project Srl S.r.l. ha redatto ed applicato il sistema sanzionatorio conformemente ai principi di cui sopra, il quale forma parte integrante e sostanziale del modello come “Parte Speciale 2° - Sistema sanzionatorio”,

#### **6.11 Reati contro la Pubblica Amministrazione e ai danni dello Stato**

Una descrizione particolareggiata delle attività di analisi svolte e dei protocolli adottati da Energy System Project Srl in merito a quanto disciplinato dagli artt. 24 e 25 del Decreto è riportata nella “Parte Speciale E: Reati contro la Pubblica Amministrazione e ai danni dello Stato”.

#### **6.12 Reati in tema di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento**

Una descrizione particolareggiata delle attività di analisi svolte e dei protocolli adottati da Energy System Project Srl in merito a quanto disciplinato dall'art. 25 bis del Decreto è riportata nella “Parte Speciale G: Reati in tema di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento”.

## **6.13 Reati societari**

Una descrizione particolareggiata delle attività di analisi svolte e dei protocolli adottati da Energy System Project Srl S.r.l. in merito a quanto disciplinato dall’art. 25 ter del decreto è riportata nella “Parte Speciale F: Reati societari”.

## **6.14 Reati contro la personalità individuale**

Una descrizione particolareggiata delle attività di analisi svolte e dei protocolli adottati da Energy System Project Srl in merito a quanto disciplinato dall’art. 25 quater 1 e quinque del decreto è riportata nella “Parte Speciale H: Reati contro la personalità individuale”.

## **6.15 Reati in tema di sicurezza sul luogo di lavoro**

Una descrizione particolareggiata delle attività di analisi svolte e dei protocolli adottati da Energy System Project Srl in merito a quanto disciplinato dall’art. 25 septies del decreto è riportata nella “Parte Speciale I: Reati in tema di sicurezza sul lavoro”.

## **6.16 Reati in tema di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita**

Una descrizione particolareggiata delle attività di analisi svolte e dei protocolli adottati da Energy System Project Srl in merito a quanto disciplinato dall’art. 25 octies è riportata nella “Parte Speciale J: Reati in tema di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita”.

## **6.17 Reati in materia di criminalità informatica e di trattamento illecito di dati**

Una descrizione particolareggiata delle attività di analisi svolte e dei protocolli adottati da Energy System Project Srl in merito a quanto disciplinato dall’art. 24 bis è riportata nella “Parte Speciale K: Reati in materia di criminalità informatica e di trattamento illecito di dati”.

## **6.18 Reati contro l’industria e il commercio**

Una descrizione particolareggiata delle attività di analisi svolte e dei protocolli adottati da Energy System Project Srl in merito a quanto disciplinato dall’art. 25 bis 1 è riportata nella “Parte Speciale L: Reati contro l’industria e il commercio”.

## **6.19 Reati in materia di violazione del diritto d’autore**

Una descrizione particolareggiata delle attività di analisi svolte e dei protocolli adottati da Energy System Project Srl in merito a quanto disciplinato dall’art. 25 novies è riportata nella “Parte Speciale M: Reati in materia di violazione del diritto d’autore”.

## **6.20 Reati in materia di criminalità organizzata**

Una descrizione particolareggiata delle attività di analisi svolte e dei protocolli adottati da Energy System Project Srl in merito a quanto disciplinato dall’art. 24 ter è riportata nella “Parte Speciale Q: Reati in materia di criminalità organizzata”.

## **6.21 Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria ex art. 377 bis c.p.**

Una descrizione particolareggiata delle attività di analisi svolte e dei protocolli adottati da Energy System Project Srl in merito a quanto disciplinato dall’art. 25 decies è riportata nella “Parte Speciale P: Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria”.

## **6.22. Reati ambientali**

Una descrizione particolareggiata delle attività di analisi svolte e dei protocolli adottati da Energy System Project Srl in merito a quanto disciplinato dall’art. 25 undecies è riportata nella “Parte Speciale

N: Reati ambientali”.

**6.23 Reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare**

Una descrizione particolareggiata delle attività di analisi svolte e dei protocolli adottati da Energy System Project Srl in merito a quanto disciplinato dall’art. 25 duodecies è riportata nella “Parte Speciale O: Reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare”.

**6.24 Reati tributari**

Una descrizione particolareggiata delle attività di analisi svolte e dei protocolli adottati da Energy System Project Srl in merito a quanto disciplinato dall’art. 25 quinquesdecies è riportata nella “Parte Speciale R: reati tributari”.

**6.25 Reati in materia di terrorismo**

Una descrizione particolareggiata delle attività di analisi svolte e dei protocolli adottati da Energy System Project Srl in merito a quanto disciplinato dall’art. 25 quater è riportata nella “Parte Speciale T: reati in materia di terrorismo”.

**6.26 Reati in materia di Abuso di mercato**

Una descrizione particolareggiata delle attività di analisi svolte e dei protocolli adottati da Energy System Project Srl in merito a quanto disciplinato dall’art. 25 sexies è riportata nella “Parte Speciale S: reati in materia di abuso di mercato”.

**6.27 Reati in materia di pagamenti diversi dai contanti**

Una descrizione particolareggiata delle attività di analisi svolte e dei protocolli adottati da Energy System Project Srl in merito a quanto disciplinato dall’art. 25 octies 1 è riportata nella “Parte Speciale V: reati in materia di pagamento diverso dai contanti e trasferimento fraudolento di valori”.

**6.28 Reati in materia di xenofobia**

Una descrizione particolareggiata delle attività di analisi svolte e dei protocolli adottati da Energy System Project Srl in merito a quanto disciplinato dall’art. 25 terdecies è riportata nella “Parte Speciale Z: reati di xenofobia”.

**6.29 Reati di frode in competizioni sportive**

Una descrizione particolareggiata delle attività di analisi svolte e dei protocolli adottati da Energy System Project Srl in merito a quanto disciplinato dall’art. 25 quaterdecies è riportata nella “Parte Speciale W: reati di frode in competizioni sportive”.

**6.30 Reati in materia di contrabbando**

Una descrizione particolareggiata delle attività di analisi svolte e dei protocolli adottati da Energy System Project Srl in merito a quanto disciplinato dall’art. 25 sexiesdecies è riportata nella “Parte Speciale X: reati di contrabbando”,

**6.31 Reati contro il patrimonio culturale**

Una descrizione particolareggiata delle attività di analisi svolte e dei protocolli adottati da Energy System Project Srl in merito a quanto disciplinato dall’art. 25 septiesdecies è riportata nella “Parte Speciale A: reati contro il patrimonio culturale”.

**6.32 Reati di riciclaggio dei beni culturali e in danno degli animali**

Una descrizione particolareggiata delle attività di analisi svolte e dei protocolli adottati da Energy System Project Srl in merito a quanto disciplinato dall’art. 25 duodecimies è riportata nella “Parte Speciale B: reati di riciclaggio dei beni culturali”, mentre in merito a quanto disciplinato dall’art. 25 undevicies, è riportata nella parte speciale C: reati a danno degli animali.

### **6.33 Gestione delle risorse finanziarie**

L'art. 6 comma 2 lett. c) del Decreto prevede l'obbligo, in capo alla Società, di redigere specifiche modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei reati.

A tal fine, Energy System Project Srl ha adottato, nell'ambito delle proprie procedure, alcuni principi fondamentali da seguire nella gestione delle risorse finanziarie:

- tutte le operazioni connesse alla gestione finanziaria devono essere eseguite mediante l'utilizzo dei conti correnti bancari della Società;
- periodicamente devono essere eseguite operazioni di verifica dei saldi e delle operazioni di cassa;
- la funzione responsabile della gestione di tesoreria deve definire e mantenere aggiornata in coerenza con la politica creditizia della Società e sulla base di adeguate separazioni dei compiti e della regolarità contabile una specifica procedura formalizzata per le operazioni di apertura, utilizzo, controllo e chiusura dei conti correnti;
- il vertice aziendale deve definire i fabbisogni finanziari a medio e lungo termine, le forme e le fonti di copertura e ne dà evidenza in reports specifici (con riferimento anche, in particolare, alle risorse finanziarie messe a disposizione dalla società, proprio per impedire la commissione dei reati oggetto del D.L.gs. n.231/01).

Riguardo ai pagamenti di fatture e agli impegni di spesa, la Società impone che:

- tutte le fatture ricevute devono avere allegato, ovvero anche mediante il riferimento all'interno del sistema informatico, l'ordine di acquisto emesso dal competente ufficio autorizzato all'emissione; tale ordine deve essere controfirmato dal responsabile con adeguati poteri;
- la fattura viene controllata in tutti i suoi aspetti (corrispondenza, calcoli, fiscalità, ricevimento merci o servizi);
- la fattura viene registrata in autonomia dalla contabilità e non si dà luogo al pagamento senza la specifica autorizzazione del responsabile dell'ufficio amministrazione e finanza nonché della funzione ordinante;
- tutte le assunzioni di debito per finanziamento, inclusi i contratti su derivati, sia di copertura che speculativi, devono essere adottate dall'Amministratore Unico della società;
- I principali riferimenti da seguire nella gestione delle risorse finanziarie hanno per oggetto le procedure di:
- liquidazione fatture passive nazionali ed estere: la Società stabilisce i controlli, le modalità di registrazione e di gestione delle anomalie da seguire durante il processo di liquidazione delle fatture passive nel caso di anomalie nella procedura di pagamento;
- gestione dei conti finanziari: la Società stabilisce le regole da seguire per verificare il controllo dei propri conti bancari e finanziari;
- gestione anticipi – rimborsi spese: la Società stabilisce le condizioni per potere concedere l'anticipazione finanziaria ai dipendenti, la rendicontazione e la verifica delle spese da loro effettuate nell'esecuzione delle proprie mansioni;
- recupero crediti in sofferenza: la Società definisce le norme da seguire per il recupero dei crediti incagliati-inesigibili. Sono regolate le procedure da seguire per il fondo di svalutazione dei crediti;
- carte di credito in uso ai dipendenti: la Società definisce le modalità di gestione delle carte di credito nominali concesse ai dipendenti;
- cessione cespiti: la Società definisce le regole da seguire nel caso di vendita, permuta, cessione o demolizione dei cespiti di proprietà della Società stessa.

Con particolare riferimento ai fatti colposi di cui all'art. 25 *septies*, il requisito relativo alle "modalità di gestione delle risorse finanziarie" va interpretato nel senso della necessaria attribuzione di risorse finanziarie coerenti con la distribuzione delle responsabilità in materia antifortunistica.

A tal fine Energy System Project Srl si impegna a predisporre specifiche modalità operative per la gestione degli impegni di spesa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, anche per stabilire come affrontare esigenze impreviste che superino i budget assegnati.

#### **6.34 Organismo di vigilanza**

In ottemperanza a quanto previsto all'art. 6 comma 1, lett. b), del Decreto, che prevede che il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne il relativo aggiornamento, sia affidato ad un organismo della Società, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, denominato Organismo di Vigilanza, la Società ha provveduto all'identificazione e alla nomina di tale Organismo. Per i dettagli si rimanda alla "Parte speciale 3°: Struttura, composizione, regolamento e funzionamento dell'Organismo di Vigilanza".